



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI

RELAZIONE ANNUALE
2017

Signor Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento,
Signori Consiglieri,
Illustri Autorità,

questa è probabilmente l'ultima relazione che presento nella qualità di Difensore civico e Garante dei minori essendo prossima la scadenza del mandato ricevuto.

Lo svolgimento dell'attività di aiuto ai cittadini ed ai minori è stata sicuramente un'esperienza unica, impegnativa ma anche entusiasmante. Ricomporre i rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni, nei vari casi analizzati, è stata, a volte, una vera e propria sfida; anche in considerazione dei limitati poteri riconosciutimi. La via bonaria è risultata e risulta essere comunque sempre la migliore.

Spiace rilevare come tale compito sia rimasto particolarmente complesso, nonostante l'avvento della nuova normativa sulla trasparenza tanto è vero che i cittadini faticano anche oggi ad avere la risposta sul perché di una scelta amministrativa.

Ciò non mi ha mai scoraggiata, perché il ruolo degli istituti di garanzia che rivesto punta proprio alla composizione bonaria della vicenda partendo da una posizione *super partes*, subordinata solo al rispetto delle leggi vigenti.

Trento, 21 maggio 2018

LA DIFENSORE CIVICO
GARANTE DEI MINORI
avv. Daniela Longo

*Relazione redatta anche con il contributo dei funzionari dell'ufficio Saverio
Agnoli e Liliana Visintainer*

INDICE

SEZIONE PRIMA – PANORAMICA GENERALE

Introduzione	pag. 7
Analisi dei dati statistici	pag. 10
Miglioramento della conoscenza dell'istituzione di garanzia	pag. 16
Rapporti istituzionali	pag. 17

SEZIONE SECONDA – APPROFONDIMENTI

<u>TRASPARENZA NEI VARI ENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</u>	pag. 22
Introduzione	pag. 22
<i>Sezione sull'accesso</i>	
Atti relativi alle operazioni urbanistiche svolte dal vicino	pag. 31
Atti della Provincia e di altri enti provinciali	pag. 37
Atti comunali	pag. 40
<i>Sezione sulla motivazione</i>	
I giudizi medico-legali della APSS	pag. 46
Una revoca di contributi nel settore imprenditoriale	pag. 49
Agenzia delle entrate-Riscossione e termini di prescrizione	pag. 51
Selezione del personale di una società in house	pag. 56
Relazione fra cittadini e società di erogazione dell'energia elettrica	pag. 58
Conclusioni	pag. 63
<u>URBANISTICA: RISPETTO DEI DIRITTI DEI TERZI</u>	pag. 67

SEZIONE TERZA – GARANTE DEI MINORI

Considerazioni introduttive	pag. 74
Minori stranieri non accompagnati: elenco dei tutori volontari	pag. 78
Minori e internet	pag. 82
Minori e scuola	pag. 85
Minori e genitori in difficoltà	pag. 87

APPENDICE

Dati relativi ai fascicoli aperti nel 2017

Dati relativi ai fascicoli definiti nel 2017

Normativa di settore

Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti dei minori regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano

Elenco dei comuni e delle comunità di valle convenzionati al 31 dicembre 2017

Elenco dei comuni e delle comunità di valle non convenzionati al 31 dicembre 2017

Elenco dei Difensori civici delle regioni e delle province autonome

Elenco dei Garanti dei minori delle regioni e delle province autonome

SEZIONE PRIMA – PANORAMICA GENERALE

Introduzione

L'anno 2017 è stato un anno impegnativo e stimolante. Sono intervenuti importanti cambiamenti normativi che hanno introdotto nuove forme di trasparenza per i cittadini allo scopo di migliorare i rapporti con la pubblica amministrazione, ma i risultati pratici sono stati di segno opposto.

Le attese di un cambio di mentalità sono state parzialmente deluse. La declinazione del nuovo accesso civico generalizzato, che si affianca al consolidato accesso documentale e al più recente accesso civico, ha ampliato la platea dei diritti riconosciuti alle persone per comprendere l'azione amministrativa ma la risposta delle istituzioni pubbliche è stata in parte deludente. La novità legislativa, giunta con una disciplina non sempre facile da interpretare e da collocare nel quadro normativo già esistente, ha comportato un aumento delle posizioni di chiusura, inspiegabili soprattutto in settori della trasparenza dove il panorama normativo e giurisprudenziale è pacifico e consolidato da tempo.

Sicuramente non era questo lo scopo che si prefiggeva la cd. "riforma Madia" ma la realtà è questa, per cui una buona parte delle sezioni di approfondimento di questa relazione verrà incentrata sul tema della trasparenza.

La modalità di recepimento di questa riforma nazionale nella nostra Provincia non ha nemmeno aiutato. Mentre l'accesso civico "semplice", disciplinato nel D.lgs. 33/13, è stato inserito con una legge ad hoc (L.P. 30 maggio 2014, n. 4), l'accesso civico generalizzato, declinato a livello nazionale nel D.Lgs 97/16, è stato introdotto con la legge finanziaria (L.P. 29

dicembre 2016, n. 19). Con sette commi dell'art. 3 della predetta legge è stata modificata la legge provinciale n. 4 del 2014, dedicata al cd. "obbligo di pubblicazione" o "accesso civico semplice", con emendamenti non sempre facili da armonizzare nel contesto, e comunque con una ampiezza dei diritti dei cittadini nei confronti della Provincia e altri enti provinciali, inferiore a quella nazionale. Per la Regione e per i comuni la L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 ha effettuato addirittura un recepimento ancora più restrittivo di quello provinciale.

Durante l'anno vi sono stati momenti di attenzione generale al diritto di accesso ma concretamente il quadro normativo è rimasto immutato nelle parti critiche.

Negli altri campi della pubblica amministrazione non si sono rilevati significativi scostamenti e il quadro finale rispecchia puntualmente il quadro della situazione economica e sociale della nostra provincia.

Nel campo dell'urbanistica il numero di accesso si è stabilizzato come negli anni precedenti portando in evidenza la stasi del settore edile. Da quattro anni le pratiche in materia di edilizia sono rimaste ferme ad un numero decisamente inferiore a quelle di periodi precedenti sia nel settore pubblico che in quello privato. Si conferma che molte delle stesse si riferiscono ad opere eseguite molti anni prima per cui giungono all'ufficio della difesa civica con un quadro complesso stratificato. Un problema costante analizzato da questo ufficio è il rispetto delle distanze e i diritti dei terzi su cui gli enti locali hanno un approccio che desta perplessità e per questo vi è una sezione di approfondimento dedicata.

Egual è rimasto anche il rapporto con ITEA, per il quale si sono fatti interventi soprattutto per assicurare i servizi di manutenzione e per migliorare i rapporti fra vicini in un contraddittorio costruttivo.

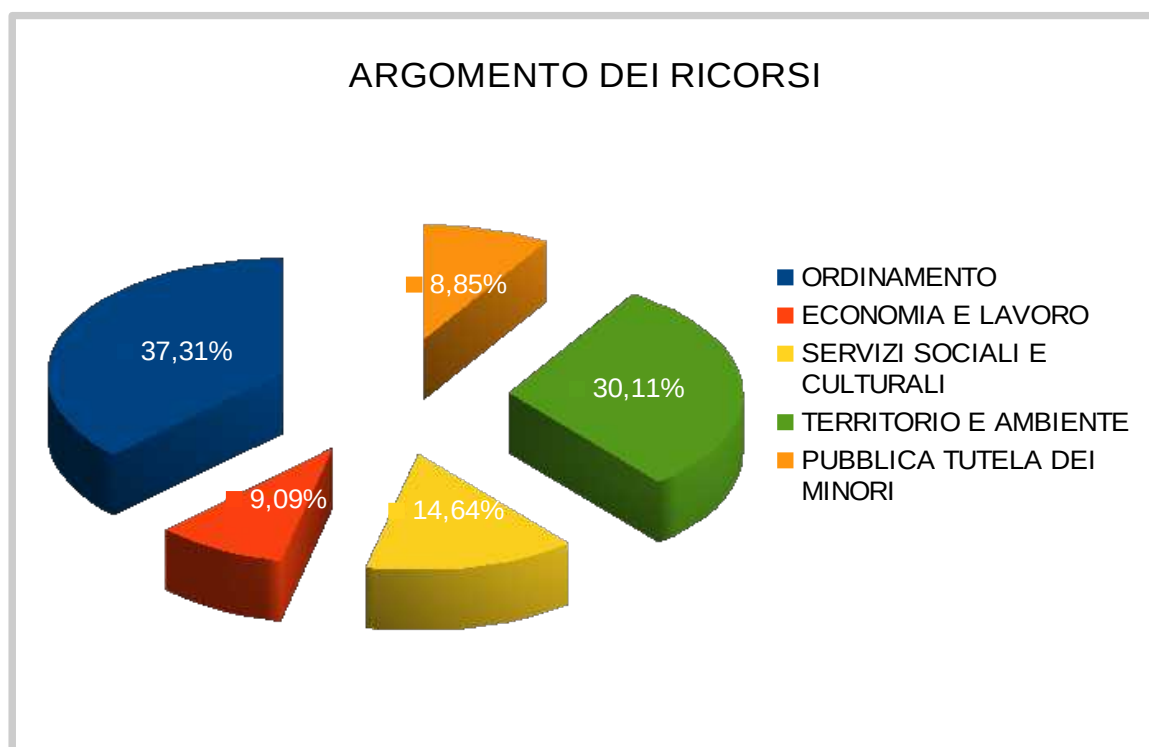
Costante attenzione è stata riservata alla tutela dell'ambiente e del verde pubblico, argomento che sta a cuore a molti trentini.

Dal settore dell'economia e del lavoro si coglie la persistenza delle difficoltà dalla lettura dei dati di questa area. I numeri sull'intervento nel campo del lavoro sono calati drasticamente mentre rimangono costanti gli accessi per la previdenza e per le forme di sostegno economico. Il locale ufficio dell'INPS mostra, come negli ultimi anni, disponibilità nella risposta, anche se alcune criticità, probabilmente di respiro nazionale, continuano a persistere. I tempi lunghi per le posizioni dei dipendenti pubblici e la difficoltà a comprendere il linguaggio tecnico usato nella corrispondenza con il pubblico sono ancora presenti, pur se oggetto di adeguati chiarimenti, ove richiesti.

Luci e ombre si sono avute nel settore della scuola e dell'istruzione ma l'approfondimento sulle criticità riscontrate verrà trattato, per comunanza di intenti, nella sezione dedicata al Garante dei minori, come lo scorso anno.

In ordine alla sanità va riconosciuto un miglioramento nella tipologia di risposte pervenute nella seconda metà dell'anno, di cui si era dato cenno nella scorsa relazione. Rimangono critiche, anche se sono arrivati alcuni segnali di cambiamento nel 2018, le risposte per i dinieghi di prestazioni economiche (per es. permessi *ex lege* 104, contrassegno disabili, etc) e quelle in materia di privacy.

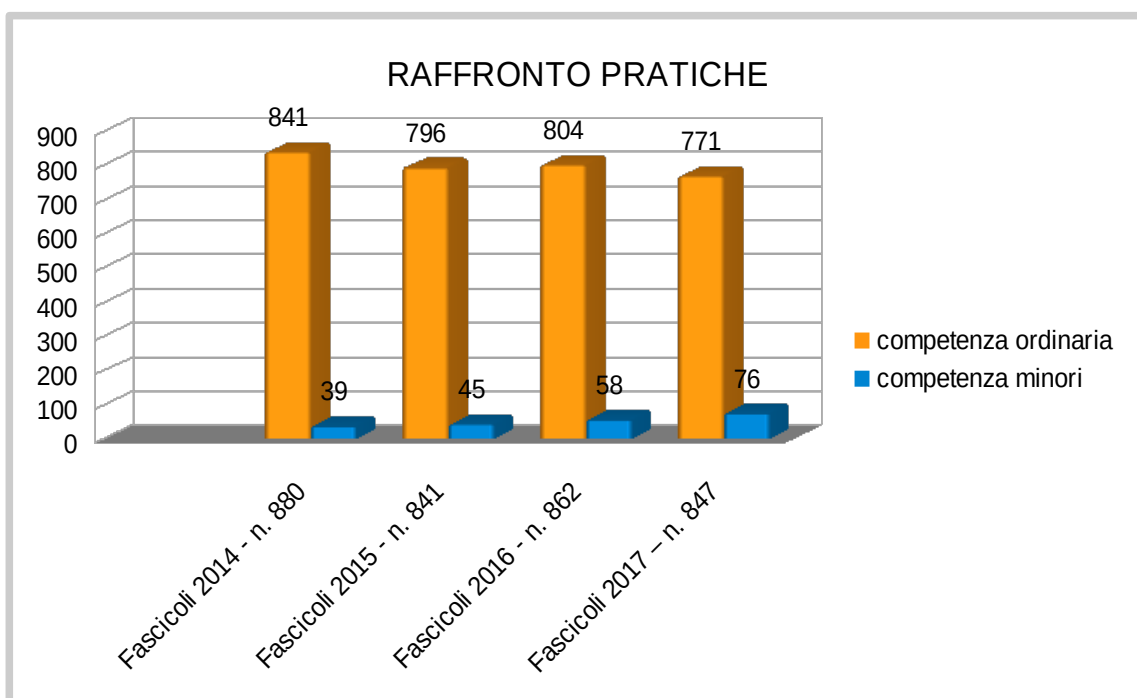
Incrementi si sono avuti infine nei fascicoli che riguardano il tema dell'immigrazione e quindi i servizi e i rapporti giuridici conseguenti.



Analisi dei dati statistici

I dati relativi all'attività del 2017 presentano una fotografia dell'attività svolta molto simile all'anno precedente.

Nel corso dell'anno sono state aperte 847 pratiche. Il numero è in linea con gli anni precedenti come si vede dal grafico sottostante, con un leggerissimo calo rispetto al 2016 per alcuni problemi di organico, ora parzialmente superati. 774 di queste nuove pratiche riguardano la difesa civica e 76 riguardano il mondo dei minori.



Come accennato sopra, la tipologia di problemi sottoposti all'attenzione del Difensore civico vede l'attenzione puntata sempre sulle medesime criticità: molto interesse per il tema della trasparenza in generale; calo delle pratiche in materia urbanistica; attenzione alla sanità, alla previdenza e all'edilizia abitativa.

Il contatto con l'ufficio continua ad avvenire principalmente con un colloquio personale, modalità ideale per comprendere con completezza la complessità delle singole vicende personali. L'avvento della digitalizzazione sta portando e porterà a forti innovazioni nel sistema di comunicazione con le persone ma è innegabile che tale modernizzazione non deve creare nuove fasce di esclusi per cui è cura di questo ufficio (e sarà cura anche in futuro) garantire sempre un doppio canale di comunicazione, telematico e tradizionale.

Nonostante la forte presenza di mezzi di comunicazione digitali, ancora 596 pratiche (su 847) sono state aperte a seguito di un colloquio individuale. Diversamente i cittadini mettono per iscritto le loro richieste e in questo caso la modalità preferita è la posta elettronica, usata in 207 casi. In via residuale si ricorre alla posta ordinaria, al fax o alla semplice telefonata.

TIPO	NUMERO
per appuntamento	596
per via telefonica	14
per posta ordinaria o fax	16
per posta elettronica	207
per attivazione d'ufficio	14

L'attenzione al colloquio individuale viene concretizzata anche nell'offerta di ricevimento del pubblico nelle sedi territoriali delle comunità di valle. Solo in questo modo si rende il servizio effettivo per chi non può venire a Trento o vive così lontano da risultare logisticamente impossibilitato a raggiungere la sede presso il palazzo della Regione.

La gestione di questi recapiti è stata mantenuta nel 2017 ma è risultata problematica in alcuni mesi dello scorso anno. A causa della chiusura di due comandi nell'organico del personale, ovviamente non facilmente sincronizzabili con una pronta sostituzione dei funzionari ritornati all'ente originario, è stato necessario sospendere alcuni recapiti con la conseguenza che alcuni cittadini hanno dovuto rivolgersi ad altra sede o addirittura rinunciare. Al momento la situazione critica è parzialmente superata e tutti i recapiti sono stati ripristinati, sia pure con una cadenza diversa.

Questo evento aiuta a leggere le statistiche dei casi raccolti per comunità. Il basso numero di alcune è imputabile proprio a questa interruzione. Un dato positivo derivante da questo disagio temporaneo vi è comunque stato. La scelta di dover escludere alcune comunità, effettuata sul criterio oggettivo nella presenza o assenza del convenzionamento con l'ufficio del Difensore civico, ha reso edotte alcune amministrazioni dell'importanza della convenzione e ha determinato la sottoscrizione di ulteriori tre convenzioni, lasciando scoperta nel 2018 solo la Comunità della Paganella.

COMUNITA'	FASCICOLI PER SEDE DI RACCOLTA	%
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	21	2,48
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	50	5,90
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	11	1,30
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	15	1,77
COMUNITA' GENERAL DE FASCIA	12	1,42
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	38	4,49
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	13	1,53
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	6	0,71
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	23	2,72
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	9	1,06
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1	0,12
TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE*	637	75,21

COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	1	0,12
COMUNITA' DEL PRIMIERO	10	1,18
COMUNITA' VALLE DI CEMBRA	0	0
MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI Cimbri	0	0
TOTALE	847	100

	Enti convenzionati
	Enti non convenzionati

* Nella sede di Trento sono inseriti anche i casi segnalati per posta ordinaria, per mail, per telefono o aperti d'ufficio

Dopo questa panoramica generale sui nuovi fascicoli aperti, è interessante spostare l'attenzione alle statistiche relative alle modalità di gestione dei casi trattati nel 2017.

Innanzitutto va rilevato che si sono generalmente accorciati i tempi di risposta da parte delle istituzioni e questo è segno di un buon rapporto con gli enti pubblici. Le risposte pervenute entro 15 giorni sono passate dal 28 al 31 per cento; le risposte entro il mese sono passate dal 20 al 23 per cento; le risposte pervenute entro due mesi sono calate dal 26 al 23 per cento. I casi di mancata risposta sono rimasti pressoché eguali, il 6 per cento degli interventi.

TEMPI DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI INTERVENTO SCRITTE	%	Numero
fino a 15 giorni	31	125
1 mese	23	95
2 mesi	23	93
3 mesi	8	31
più di 3 mesi	9	37
mancata risposta	6	25
Totale	100,00	406

Da un esame degli stessi una buona parte di questi sono fascicoli in cui sono stati inizialmente coinvolti più soggetti ma poi, giunta la risposta dall'ente destinatario interessato in via principale, non si è coltivata la necessità di risposta dagli altri enti marginalmente interessati. Altri sono fascicoli aperti su argomenti estranei alla competenza o per territorio o per materia.

Quattro sono stati i fascicoli in cui vi è stata proprio una chiusura netta (uno del 2017 e altri tre di anni precedenti) in quanto non è arrivata alcuna risposta mentre in pochi altri non sono pervenuti ulteriori chiarimenti richiesti dopo una risposta iniziale.

Entrando infine nella qualità delle risposte pervenute, si precisa che nel 2017 si sono chiusi 898 fascicoli, la maggior parte dei quali sono giunti nello stesso anno.

ESITO DEI FASCICOLI DEFINITI NEL 2017				
	Scritto/Verbale		Info Ufficio	
informazioni	313	71,20 %	457	100,00 %
favorevoli	104	23,36 %	0	0,00 %
negative	13	2,95 %	0	0,00 %
mancata risposta	11	2,49 %	0	0,00 %
TOTALE FASCICOLI	441	100,00 %	457	100,00 %

In base alle criticità riscontrate si è provveduto, per la maggior parte di esse, ad approfondire i quesiti dei cittadini fornendo informazioni per comprendere la sussistenza o meno del diritto richiesto, raccogliendo, ove necessario, dati e documenti o incontrando referenti dell'ente pubblico in un colloquio. Per i casi di intervento avverso una decisione amministrativa non condivisa si è ottenuto un esito favorevole per un numero elevatissimo di situazioni. Sono rimasti confinati a poco più di venti gli esiti negativi, una decina di più dello scorso anno.

Miglioramento della conoscenza dell'istituzione di garanzia

Anche nel 2017 è stato fatto un grande sforzo per creare occasioni di incontro con la cittadinanza per illustrare la figura del Difensore civico e Garante dei minori e promuoverne la conoscenza delle funzioni.

Da un lato sono proseguiti gli incontri con gli anziani presso il palazzo del Consiglio provinciale nell'ambito delle visite guidate programmate. Dall'altro sono stati incrementati gli incontri con le classi di

varie scuole, anch'esse in visita presso i palazzi istituzionali provinciali, raggiungendo 433 ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Infine, per agevolare chi vive nelle valli, è stata confermata la disponibilità di lezioni presso le varie sedi dell'UTETD (Università della Terza Età e del Tempo Disponibile) nonché di incontri presso vari comuni su invito di associazioni locali di volontariato.

E' proseguita la rubrica di informazione periodica su un quotidiano locale.

Rapporti istituzionali

Convenzionamento con enti territoriali

Come noto il Difensore civico è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. L'operatività nei confronti dei comuni richiede tuttavia la presenza di una convenzione.

Le diverse fusioni hanno determinato la cessazione di alcune convenzioni storiche e la necessità di stipularne di nuove con gli enti locali sorti successivamente. Al 31 dicembre 2017 i comuni trentini erano 177 e i comuni convenzionati erano 143. Tale numero è stato aggiornato rispetto all'anno precedente per l'inserimento di nuovi enti convenzionati nel corso dell'anno: Sella Giudicarie (30 gennaio 2017); Vallelaghi (2 maggio 2017); Cembra Lisignago (15 maggio 2017) e Porte di Rendena (6 novembre 2017).

Eguale valutazione vale per le comunità di valle, che ormai sono quasi tutte convenzionate. Infatti nel 2017 hanno sottoscritto la convenzione il

Comun General de Fascia (28 agosto 2017) e la Comunità della Val di Non (28 agosto 2017). Nel 2018 hanno sottoscritto la convenzione anche la Comunità delle Giudicarie (9 febbraio 2018) e la Comunità della Val di Cembra (26 marzo 2018).

Al momento, pertanto, rimangono ancora non convenzionati 34 comuni, di cui 13 di nuova formazione, e la Comunità della Paganella.

Per correttezza va comunque riconosciuto che la maggior parte degli enti non convenzionati, interpellati per questioni di difesa civica, hanno comunque risposto.

Relazioni nazionali

L'Italia è l'unico Paese dell'Europa che non ha un Difensore civico nazionale insieme alla Germania che ha comunque un organismo con simili poteri.

In attesa di tale figura di respiro nazionale, in Italia esiste la figura del Difensore civico regionale e delle province autonome. Al momento ci sono 13 difensori regionali e 2 difensori delle province autonome di Trento e Bolzano. Residua la possibilità per le province ordinarie di nominare un Difensore civico denominato "Difensore civico territoriale" ma poche istituzioni hanno usufruito di tale facoltà.

Per tale ragione è stato costituito da anni un Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali e delle province autonome, per sostenere e promuovere la difesa civica, accreditato sia a livello nazionale che a livello europeo.

Nel febbraio 2017 il Coordinamento ha rinnovato gli organi rappresentativi e il Difensore civico della presente Provincia, avv. Daniela

Longo, è stato nominato vice Coordinatore. In seguito a tale riorganizzazione l'ufficio della difesa civica provinciale è altresì stato assegnatario delle funzioni di agente di collegamento nazionale con la Rete Europea dei difensori civici nazionali e regionali.

Sul versante dell'altro ruolo istituzionale, quello di Garante dei minori, esiste da alcuni anni la figura dell'Autorità nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, attualmente affidata alla dott.ssa Filomena Albano. In base alla legge istitutiva di tale figura è prevista la Conferenza nazionale dei Garanti dei minori regionali e delle province autonome, organismo di rete creato per promuovere, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, l'adozione di linee comuni di azione in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e per individuare forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età'.

Relazioni internazionali

La figura del Difensore civico è molto diffusa in tutto il mondo e talvolta è dotata di poteri più incisivi di quelli riconosciuti in Italia. Per tale ragione sono presenti diversi organismi internazionali di promozione e sostegno di questo istituto di garanzia nonché di studio scientifico delle comuni problematiche, al fine di rendere più efficace e puntuale l'aiuto fornito ai cittadini.

La Rete Europea dei difensori civici è quella istituzionale legata all'Unione Europea. Si compone di oltre 95 uffici in 36 paesi europei e comprende i difensori civici nazionali e regionali, e organi analoghi, degli Stati membri dell'Unione europea, dei paesi candidati ad entrare nell'Unione europea e di altri paesi dello Spazio economico europeo nonché la Mediatrice europea e la Commissione per le petizioni del Parlamento

europeo. I difensori civici nazionali e gli organi analoghi hanno nominato un funzionario di collegamento che agisce come punto di riferimento per i contatti con gli altri membri della rete. Come sopra riferito il funzionario di collegamento per il Coordinamento italiano è stato affidato nel 2017 all'ufficio del Difensore civico della Provincia autonoma di Trento.

La Rete costituisce un meccanismo efficace di cooperazione nell'esame dei casi. La condivisione delle esperienze e delle migliori pratiche è possibile grazie a seminari, a incontri, alla redazione di un bollettino periodico, a un forum di discussione elettronico e a un quotidiano virtuale. Si sono del pari rilevate molto efficaci nel potenziamento della rete anche le visite della Mediatrice europea, organizzate dai difensori civici negli Stati membri e nei paesi in via di adesione.

Nel seminario annuale del 2017 sono stati trattati temi importanti e attuali. In una sessione sono stati presentati i primi risultati del sondaggio internazionale sull'"OPEN GOVERNMENT" condotto dall'OCSE e con grande soddisfazione la Provincia autonoma di Trento è stata citata fra le *best practices* a livello mondiale. In un'altra sessione è iniziato un approfondimento sulle sfide da affrontare nell'era digitale con particolare attenzione alle relative ripercussioni nella gestione dei diritti dei cittadini. La trattazione del tema è stata conclusa nel seminario del 2018, dopo vari approfondimenti intermedi, organizzati *medio tempore*.

Il Difensore civico della Provincia autonoma di Trento è componente altresì dell'*International Ombudsman Institute* (I.O.I.), sezione europea, che organizza, fra l'altro, seminari di alto profilo su tematiche specifiche del difensore civico. E' inoltre membro del *board* dell'*European Ombudsman Institute* (E.O.I.), con sede a Innsbruck, da settembre 2017, quando è intervenuto il rinnovo degli organi associativi.

Ultima iniziativa di rilievo transnazionale da porre in evidenza è stata la scelta dei tre difensori civici appartenenti all'Euregio di instaurare un rapporto privilegiato fra i tre uffici e a maggio 2017 c'è stato il primo incontro ufficiale a Bolzano per un confronto e scambio di idee, al fine di vagliare le possibilità di contatto e collaborazione. Nel 2018 l'incontro verrà organizzato nella provincia di Trento.

SEZIONE SECONDA – APPROFONDIMENTI

TRASPARENZA NEI VARI ENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Introduzione

Quest'anno la maggior parte della sezione di approfondimento della relazione annuale è dedicata al tema della trasparenza, in quanto l'anno 2017 deve considerarsi, per questo settore, l'anno di svolta nel rapporto fra cittadini e pubbliche amministrazioni grazie all'avvento di importanti riforme legislative sul punto.

Senza avere la pretesa di fare una trattazione completa della materia e riconoscendo la necessità di fare alcune semplificazioni, giova presentare un breve excursus delle novità introdotte; così da facilitare l'inquadramento dell'attività svolta dalla difesa civica e comprendere meglio il tenore delle risposte pervenute dalle pubbliche amministrazioni interpellate.

Fino a qualche anno fa, l'accesso dei cittadini agli atti della P.A. o soggetti alla stessa equiparati era riconosciuto come forma di trasparenza dell'azione amministrativa ma era ben delineato nel senso che l'accesso ai documenti era ammesso per tutelare un personale interesse che legittimava ad entrare nella macchina burocratica e acquisire elementi importanti. In questa ottica era ed è essenziale specificare bene il motivo per cui viene fatta la richiesta di accesso agli atti. Il preminente interesse personale, se riconosciuto, permette l'accesso ai documenti e supera la riservatezza dei dati di terzi.

Questa forma di accesso è stata introdotta dalla legge n. 241/1990 e appare piuttosto ben delineata nei suoi confini grazie alla

copiosa giurisprudenza specifica, stratificatasi negli anni. Il recepimento in Provincia di Trento di questa legge è avvenuto con la legge provinciale n. 23/1992.

Un principio generale cardine di queste leggi, introduttive di questa prima forma di trasparenza, è il divieto di controllo generalizzato dell'azione pubblica attraverso le richieste di accesso. In pratica non è ammesso chiedere un documento solo perché si vuol sapere come e perché è stata fatta una determinata scelta: la trasparenza nell'accesso viene garantita solo in presenza di un valido motivo individuale. Infatti il richiedente deve essere titolare di un interesse qualificato e collegato ad esigenze che lo riguardino direttamente. Su tale limite gli enti pubblici sono stati sempre rigorosi e qualche volta anche di più.

La prospettiva del diritto di accesso cambia radicalmente con la cd. "riforma Madia", attuata in diverse fasi con distinti provvedimenti legislativi. Dopo questa riforma diventa legittimo e ammissibile il controllo generalizzato della pubblica amministrazione, sia pure confinato in spazi ben limitati. Questa svolta però è epocale perché ritiene degno di tutela quello che in passato era vietato.

Ciò si traduce in diversi modi. Nel campo delle nuove forme di domande possibili da parte dei cittadini vengono introdotte due nuove forme di accesso, a distanza di qualche anno.

Con il decreto legislativo n. 33 del 2013 viene introdotto il cd. "accesso civico", consistente nel diritto ad ottenere il rilascio di documenti, dati e informazioni che dovrebbero essere pubblicati sul web ma che in realtà mancano. Quindi si possono acquisire tutta questa serie di "notizie" senza dover presentare una motivazione e dover dimostrare un interesse

differenziato e qualificato all'informazione. Si ritiene che queste "notizie" siano dotate di una rilevanza pubblica per cui sussiste l'obbligo di pubblicazione su internet e l'omissione può essere superata chiedendo individualmente la stessa. Tale forma di accesso è stata recepita a livello provinciale nel 2014 con la legge provinciale n. 4.

Con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 viene modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 in diverse parti e viene introdotta una nuova forma di accesso, denominato anche esso "accesso civico". Pur avendo la medesima denominazione, ha una configurazione diversa. Questa nuova formula prevede la possibilità di chiedere documenti, dati e informazioni, diversi da quelli pubblicati, senza motivazione. Questa nuova apertura è un ulteriore ampliamento del controllo generalizzato della pubblica amministrazione e, proprio per la forza dirompente che non permette di indagare lo scopo per cui viene chiesto, ha una delimitazione ben precisa, sicuramente diversa da quella prevista dalla legge n. 241 del 1992. Il recepimento di questo terzo tipo di accesso è stato effettuato a livello provinciale con una modifica della legge provinciale summenzionata n. 4 introdotta nella penultima finanziaria (L.P. n.19/2016).

Riassumendo, dal 2017 il cittadino può avvalersi di tre diversi tipi di accesso:

- accesso documentale;
- accesso civico o accesso civico semplice;
- accesso civico generalizzato.

Per chiarezza lessicale si specifica che le denominazioni sopra indicate sono state individuate dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) nelle relative linee guida perché le leggi in realtà utilizzano diciture simili e/o uguali e quindi appare più semplice usare nomi diversi uno dall'altro.

L'obiettivo principale del citato D. Lgs. 33/2013 è quello di reprimere i fenomeni di illegalità e di corruzione nella P.A., realizzando forme e metodologie diffuse di controllo dell'operato amministrativo, con riferimento al perseguimento dei fini istituzionali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Almeno in questa sede sia consentito evidenziare che la L.P.n. 4/2014, ha introdotto, per gli atti della Provincia ed enti equiparati, una fattispecie di diritto di accesso generalizzato più limitata di quella nazionale. Ha disposto infatti che è assicurato l'accesso ai dati, che non necessitano di rielaborazione, e ai documenti, detenuti dall'amministrazione provinciale o dai soggetti indicati nel comma 1, escludendo così la categoria "informazioni"; perciò per queste ultime non sarebbe assicurato l'accesso ai cittadini.

Ciò è stato disposto nonostante l'art. 49, comma 4 del decreto legislativo n. 33 del 2013 espressamente preveda che: "Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti".

Appare evidente che quanto richiamato non può di certo qualificarsi "forma o modalità in ragione della peculiarità del proprio ordinamento".

Preme contestualmente rilevare che anche per enti ad ordinamento regolare (es. comuni) le modifiche recate dall'articolo 1 della L.R. n. 16/2016 alla L.R. n. 10/2014 dispongono un ulteriore limite al diritto di accesso generalizzato, limitandolo ai soli documenti amministrativi. Infatti, come precisato nella circolare del 9 gennaio 2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige recante "Modifiche alla legge regionale n. 10/2014 in

materia di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni" tale limite troverebbe motivazione nelle difficoltà gestionali connesse all'attuazione dell'istituto in parola, dovendo tener conto della necessità di salvaguardare l'efficiente e razionale andamento dell'azione amministrativa, soprattutto negli enti locali di modeste dimensioni che caratterizzano il territorio regionale, per cui la suddetta legge regionale n. 16/2016 ha individuato l'ambito dell'istituto dell'accesso civico generalizzato nei soli documenti amministrativi (e non anche nei dati e nelle informazioni) detenuti dall'amministrazione, (articolo 1, comma 1, lettera 0a) della L.R. n. 10/2014, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), punto 1.2 della L.R. n. 16/2016).

Non si può peraltro sottacere che tale motivazione di difficoltà gestionale connesse all'attuazione dell'istituto in parola, dovendo tener conto della necessità di salvaguardare l'efficiente e razionale andamento dell'azione amministrativa, era una condizione già prevista nelle "Linee Guida" diramate dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) che si è espressa a favore della possibilità di adottare un provvedimento di diniego, qualora le richieste di accesso fossero di tipo massivo. La P.A. ricevente è tenuta infatti - secondo le richiamate "Linee Guida" - a ponderare "da un lato, l'interesse all'accesso e dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione".

Tale limitazione ai soli documenti amministrativi, fondata sulla motivazione citata, non è comprensibile nella formula recepita *tout court* per tutti i comuni, poiché se si può, sebbene con qualche difficoltà, comprenderne l'applicazione per i comuni con ridotte dimensioni, non appare giustificabile, a priori, per tutti i comuni.

In aggiunta va tenuto contestualmente conto che l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, precisa che le disposizioni in questione *"integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione"*.

Il D.lgs. n. 33, pertanto, orienta l'interpretazione anche della disciplina locale, per cui anche nella Provincia autonoma di Trento devono essere garantiti livelli di tutela eguali al resto del Paese.

Infatti va sottolineato che i termini "dato" ed "informazione" esprimono concetti connotati da profonde diversità. In tal senso, si evidenzia come il dato sia sempre un elemento conosciuto, mentre l'informazione è il risultato dell'aggregazione di dati che l'utente può ricavare in via informatizzata o cartacea e l'esclusione di una o di entrambe le categorie modifica profondamente il contenuto dell'accesso.

Va peraltro rilevato che il nuovo "Decreto trasparenza" (d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97) contiene elementi di profonda innovazione con riferimento alla trasparenza amministrativa, agli obblighi di pubblicazione e al diritto di accesso civico, che dovrebbero orientare tutta l'azione amministrativa.

Occorre, in primo luogo, rilevare l'importanza dell'art. 2 del Decreto, che modifica l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 che fa sì che lo scopo della trasparenza non si riduca al solo *"favorire forme diffuse di*

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" ma anche a garantire una forma di accessibilità totale, in funzione della tutela dei diritti fondamentali che, come si deduce dalla lettura del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, sono da riferirsi a "libertà individuali e collettive", nonché ai "diritti civili, politici e sociali", al diritto ad una buona amministrazione e alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Si tratta quindi di una modifica importante, ove il legislatore ha operato un netto cambio, passando da mere forme di pubblicazione di documenti da parte della P.A., a garantire una vera e propria libertà di accesso a dati e documenti in possesso delle amministrazioni.

Quindi l'accesso civico diventa lo strumento "principe" per conoscere la documentazione in possesso della P.A.; solo in subordine lo scopo conoscitivo è realizzato tramite gli obblighi di pubblicazione.

Esemplare in tal senso è la definizione del cd. "accesso civico generalizzato" (comma 2 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, ai sensi del quale): " 2. *Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis*".

Infatti se nella versione del 2013 l'art. 5 configurava l'accesso civico come mera "sanzione" rispetto all'obbligo di pubblicazione imposto alla P.A.,

(accesso civico semplice) con l'articolato del D.lgs 97/2016 si è previsto un passaggio ad un sistema nel quale si è innestato nell'ordinamento un nuovo diritto di accesso civico, seppur nei limiti previsti dalla legge, anche in assenza di un esplicito obbligo di pubblicazione.

Il diritto di conoscere è dunque preposto a consentire un controllo diffuso dell'operato amministrativo, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, a garantire una consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte di politica pubblica, a rinsaldare la legittimazione della P.A. che è obbligata ad agire sempre in un regime di trasparenza.

Ovviamente il nuovo accesso civico non ha carattere illimitato e l'art. 6 , comma 2, del D.lgs 97/2016, introducendo l'art. 5 bis nel D.lgs 33/2013 prevede, per l'appunto, una serie di ipotesi in cui l'accesso civico può essere escluso.

Di fronte a questa novità dirompente nel percorso di affermazione della trasparenza, è apparso doveroso dedicare uno speciale "focus" nella relazione annuale.

I numeri delle pratiche trattate in questo settore sono interessanti. Eguale se non leggermente aumentato risulta il numero delle richieste di intervento per gli accessi documentali. Pochi, pochissimi invece sono i casi relativi agli accessi civici e agli accessi generalizzati, nonostante tale diritto si ponga come clamorosa novità nel percorso di affermazione della trasparenza, quale principio generale dell'azione amministrativa e strumento del cittadino-utente di azionabilità del diritto alla conoscibilità dell'operato della P.A.

Si ritiene, in aggiunta, evidenziare che nel corso degli anni la problematica relativa al diritto di accesso risulta essere estesa a tutti i settori delle attività della pubblica amministrazione, anche se si ritiene di poter affermare che la richiesta di intervento, risultata più costante nel corso degli anni, è quella riguardante la documentazione inerente selezioni, anche interne, e concorsi per l'assunzione di personale tenuti dalle PP.AA. o enti equiparati ai fini dell'accesso, seguita da quella concernente la materia urbanistica, per gli evidenti risvolti civilistici che la stessa rappresenta.

Preliminarmente si ritiene opportuno mettere in evidenza che frequentemente i cittadini richiedono l'intervento del Difensore civico trascorsi i trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso agli atti, dal momento che fondatamente intendono il tempo decorso inutilmente come rifiuto (art. 32, c. 7 L.P. 23/92).

In realtà, in alcuni casi, dopo aver interpellato l'ente coinvolto, si apprende che l'accesso è in via di definizione e l'inutile decorso del tempo ha natura esclusivamente tecnico-burocratica e non deve in alcun modo qualificarsi come "silenzio rigetto" in senso stretto.

Parimenti va evidenziato che i profili positivi della trasparenza non tolgono che le PP.AA. e i soggetti alle stesse equiparati, continuino, in più circostanze, a sottrarsi a quest'obbligo, soprattutto nei casi in cui la perscrutabilità dei provvedimenti e l'iter procedimentale che degli stessi costituisce il presupposto, possano palesare i punti deboli dell'operato amministrativo.

Tuttavia non tutti i dinieghi discutibili possono essere per ciò stesso ritenuti pretestuosi.

In questa sede si è ritenuto, considerate le risposte ottenute in materia di diritto di accesso, individuare due sezioni e precisamente quella dedicata all'accesso in senso tecnico e poi un'altra, in cui la richiesta di accesso è stata valutata dalle PP.AA. o dai soggetti alle stesse equiparati, ma la risposta è da ritenersi insufficiente e quindi, sostanzialmente, equivalente a un diniego.

SEZIONE SULL'ACCESSO

Atti relativi alle operazioni urbanistiche svolte dal vicino

L'accentuazione che il legislatore ha posto sulla trasparenza delle PP.AA. con l'adozione delle due forme più recenti di accesso, quello collettivo e quello generalizzato, anziché garantire un effettivo ampliamento della platea di soggetti legittimati all'accesso, sembra - a tratti - aver indotto ad una maggiore renitenza da parte di talune amministrazioni procedenti.

Quello dell'accesso in campo urbanistico è un tema già trattato in passato, ma sempre attuale, al punto che si rende qui opportuno un breve excursus di casi non segnalati in precedenza, verificatisi a cavallo degli ultimi due anni, per evidenziare la persistenza, quando non persino un peggioramento, nel tempo, di ritrosie che giustificano una peculiare attenzione a questo tema.

Come più volte il Difensore civico ha avuto occasione di rammentare alle amministrazioni meno trasparenti, l'orientamento dominante - nonché preferibile - del Consiglio di Stato in materia di impugnazione di provvedimenti urbanistici, riconosce la relativa legittimazione a chi si trovi nell'area di riferimento, anche se non confinante (Cons. di Stato 2003/200;

Cons. di Stato 2010 /3744; Cons. di Stato 2011/18; Cons. di Stato 2014/5662, ecc.)

Ora, la legittimazione ad impugnare viene qui richiamata solo in via analogica, in quanto è inevitabilmente soggetta a criteri più rigidi rispetto alla legittimazione ad accedere agli atti, che di contro in effetti *“va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell'atto”* (Cons. di Stato, 2011/1492).

Nella fattispecie, l'ampiezza della legittimazione riconosciuta ai vicini, non necessariamente confinanti, a conoscere gli atti di una data area, è giustificato dal fatto che le attività di rilevanza urbanistica sono pertinenti ad un tessuto urbanistico di zona, più che a problematiche che si esauriscono in maniera puntiforme nei rapporti che intercorrono solamente, appunto, fra stretti confinanti.

Oltretutto, le recenti norme sull'accesso generalizzato, su cui pure ad oggi manca ancora - inevitabilmente, si aggiunge - un'adeguata elaborazione giurisprudenziale, hanno comunque la funzione di connotare in senso sempre più aperturista, anziché di chiusura, la materia di riferimento.

Benché l'accesso documentale - che è la vecchia, tradizionale forma di accesso agli atti della l. 241/1990 e della l.p. n. 23/1993 - e quello generalizzato siano due fattispecie differenti, non si può negare che quest'ultima fattispecie detti principi che si riverberano sull'intera materia e

che dovrebbero indurre le amministrazioni ad una maggiore sensibilità, a favore della trasparenza, anche per l'accesso documentale.

Specifica infatti l'art. 5, c. 2, del D.lgs. n. 33/2013, fra l'altro, che questa tipologia di accesso (generalizzato) ha lo: "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico...".

E' chiaro che, nell'ottica di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, questa enunciazione, pur non potendo direttamente operare nel caso di accesso documentale, dovrebbe indurre comunque, indirettamente, ad un'applicazione più piena della giurisprudenza succitata, già di per sé del tutto adeguata per casi come quelli in esame.

Tanto premesso in linea di principio, è dunque avvenuto che alcuni comuni, preso atto del contesto normativo e giurisprudenziale in questione, dopo un primo diniego abbiano riconosciuto di dover produrre la documentazione richiesta e si siano pertanto adeguati alle richieste fatte.

Al contrario, altri comuni hanno dilazionato oltremodo l'accesso, negandolo con argomentazioni implausibili o finendo per consentirlo solo in parte, e per giunta a distanza di molto tempo dall'istanza di accesso.

E questo non solo in caso di richiedenti posti in stretta prossimità delle attività urbanistiche eseguite, ma persino di confinanti.

E' così avvenuto, secondo un *topos* che si ripete sistematicamente nel corso del tempo, che un comune abbia negato l'accesso sul presupposto che il richiedente non era confinante - benché vicinissimo - rispetto alle opere eseguite esternamente dal proprio vicino, salvo poi, a fronte delle inattese

deduzioni giurisprudenziali del Difensore civico, passare a fornire una motivazione parzialmente differente, che si limitava però a difendere, senza molto discernimento, le conclusioni già fornite.

Ciò induce a considerare come sia opportuna una particolare attenzione sulle amministrazioni che operano con questi criteri, in quanto la tendenza a non fornire gli atti richiesti - nella fattispecie nel settore dell'urbanistica - spesso è la spia di un *modus operandi* che si manifesta, nel tempo, anche con riguardo a diverse tipologie di richieste nonché a diverse tipologie di utenti.

Si tratta, in altri termini, di stigmatizzare una vocazione di fondo, da parte di alcune amministrazioni, ad una scarsa trasparenza.

Una vicenda analoga, ma certamente più positiva nei suoi risvolti concreti, è iniziata nel 2016, quando un Comune non ha fornito al confinante, che chiedeva di poterne avere copia, atti relativi ad un procedimento in cui erano stati commessi degli abusi.

Il Comune ha lungamente negato l'accesso a tali atti, pur in presenza di scontate argomentazioni giuridiche comprovanti le ragioni del richiedente; nel corso del 2017, peraltro - come ha poi riferito l'istante stesso - si è attivato quantomeno per reprimere gli abusi.

A fronte di un intervento telefonico dell'ufficio del Difensore civico, sembrava che il Comune fosse disposto a consentire l'accesso agli atti, ma il prosieguo del procedimento ha dimostrato che si era trattato solo di un'apertura contingente e dilatoria.

Infine, agli inizi dell'anno in corso, quando la pratica stava ormai per essere archiviata con esito negativo, l'interessato si è recato presso

l'ufficio tecnico insistendo per ottenere gli atti, producendo le conclusioni scritte, sfavorevoli all'Amministrazione - fornitegli dal Difensore civico - sia pur condizionate alla pertinacia del Comune stesso.

Gli è così stata fatta visionare almeno una parte della documentazione richiesta.

In un'altra vicenda posta all'attenzione di questo ufficio, il Comune interessato, nel corso di un procedimento che aveva dato luogo ad approfondimenti riguardanti possibili abusi ai danni di un bene pubblico non esibiva- vuoi per un fraintendimento, vuoi per una scelta deliberata - la richiesta documentazione fotografica, anteriore ai lavori eseguiti, potenzialmente utile per verificare se tali lavori potessero aver leso interessi urbanistici, o persino di rilevanza economica, ai danni della stessa Amministrazione comunale.

Dopo una serie di interlocuzioni, anche informali, durate vari mesi nel corso delle quali non si comprendeva se la documentazione fotografica esistesse o meno, la stessa è finalmente emersa senza peculiari criticità, in quanto era agli atti e non risulta che fosse mai stata perduta.

Ad oggi si ignora, da un punto di vista tecnico-probatorio, in che misura la documentazione predetta possa avere chiarito la questione controversa.

Resta la singolarità di un procedimento caratterizzato dalle peculiarità sopra descritte.

Fattispecie analoga, ma conclusasi positivamente, è quella di un cittadino che, a fronte di opere edilizie abusivamente realizzate da un vicino, richiedeva l'acquisizione della perizia di stima eseguita da un tecnico

incaricato dalla pubblica Amministrazione, sulla cui scorta era stata quantificata ed applicata la sanzione.

Solo dopo l'intervento di questo ufficio, il Comune ha rilasciato l'atto.

Altro caso simile è infine quella del proprietario di un immobile che intendeva verificare se le opere di ampliamento del suo vicino, non confinante, fossero compatibili con l'area residenziale di riferimento e non comportassero un'estensione dell'attività artigianale già in essere.

L'istante si vedeva dapprima fornire un diniego di accesso agli atti, sul fondamento precipuo della frequente argomentazione delle PP.AA., a cui avviso molte richieste costituirebbero un illegittimo tentativo di attuare un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.

In aggiunta, il Comune asseriva che, non essendo l'interessato confinante rispetto al fondo in cui i lavori si trovavano in fase di esecuzione, mancava un interesse concreto ed attuale all'accesso.

A fronte delle deduzioni dell'ufficio del Difensore civico, che dimostravano l'infondatezza delle suddette tesi, il Comune bissava il diniego ripiegando, questa volta, sull'inadeguatezza della motivazione posta dall'istante a fondamento dell'accesso.

Quelli qui sunteggiati, ed altri procedimenti, comprovano, in termini assoluti di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, come la trasparenza - e la presenza di soggetti che istituzionalmente vigilino al fine di garantirla - svolga un'importante funzione oggettivizzante.

Non limitandosi ad una analisi calata nell'ottica data dall'assenza di poteri coercitivi del Difensore civico, il risultato ottenuto non sempre

soddisfa adeguatamente le esigenze da cui il procedimento era nato, e lascia sussistere serie perplessità sul modo di procedere opaco e dubbio di talune amministrazioni.

Un margine, appunto, di opacità, la tendenza a negare l'accesso agli atti, ad individuare soluzioni di ripiego non adeguatamente trasparenti, ecc., induce inevitabilmente a dubitare, soprattutto in dati contesti, della stessa correttezza sostanziale con cui vengono gestiti alcuni procedimenti.

Non si intende con ciò asserire che si debba tracciare un bilancio semplicemente negativo in questo settore, ma non c'è dubbio che il tema della trasparenza, ai fini del diritto urbanistico, resti sistematicamente all'ordine del giorno.

Atti della Provincia e di altri enti provinciali

Fra le tematiche più importanti, in materia di diritto di accesso trattate nel corso del 2017 "verso atti della Provincia e atti detenuti da altri enti in Provincia" degne di nota appaiono quelle di seguito riportate.

Tale è la richiesta di accesso documentale presentata da un cittadino sulla realizzazione di un'opera pubblica, nel caso di specie un acquedotto, in base alla quale si è visto tagliare e sradicare le piante presenti sul soprassuolo, del bosco di sua proprietà, per comprendere l'eventuale quantificazione dell'indennizzo dovuto.

Poiché però nella documentazione rilasciata, concernente l'approvazione dell'opera pubblica, non vi era alcuna documentazione riferita alla misurazione delle piante e ceppaie che erano state asportate, il servizio competente ha dato mandato a una stazione forestale di censire il dato relativo alla produzione media di legname dell'area, sulla base del

quale ha richiesto la quantificazione all'Ufficio espropri per la conseguente liquidazione.

Altra fattispecie è quella di un cittadino che si è rivolto alla difesa civica a seguito della comunicazione di diniego dell'APSS all'accesso alla cartella clinica della convivente deceduta.

L'ufficio è intervenuto a sostegno delle ragioni del cittadino, citando un importante provvedimento del Garante della privacy, secondo il quale il diritto di accesso ai dati personali delle persone è attribuito dall'art. 9 del Codice della privacy a tutti coloro che hanno interesse proprio ovvero agiscono a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di tutela, fra cui vanno annoverati i conviventi.

Qualora, infatti, la persona di cui si chiede la cartella clinica sia deceduta, non occorre previamente acquisire il consenso degli eredi. Il Garante precisa che a nulla varrebbe l'opposizione dei parenti che vogliono ostacolare l'accesso ai dati sensibili, posto che il codice dei dati personali non prevede in nessun punto che sia richiesto il parere degli altri legittimati né alcuna forma di autorizzazione.

A seguito di tanto, l'istanza è stata ritenuta ammissibile.

Ulteriore fattispecie pervenuta all'ufficio concerne il diniego di una richiesta di accesso, espresso da un servizio della Provincia sostanzialmente motivato dalla carenza di interesse alla conoscenza dei documenti indicati nell'istanza.

Tali atti hanno riguardato la fase istruttoria che ha portato all'approvazione di un Piano stralcio, con delibera pubblicata sul sito internet della Provincia.

L'ufficio della difesa civica ha sostenuto che essendo atti interni ad un procedimento concluso con l'emissione di un provvedimento già pubblicato, non inclusi nell'elenco degli atti sottratti all'accesso normativamente previsto, non si comprendono le ragioni del diniego.

Più precisamente ha replicato che le motivazioni addotte paiono pertanto in contrasto con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, secondo cui l'accertamento dell'interesse all'accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e postula un nesso logico, funzionale fra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, quale mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse.

Ne consegue, quindi, che la giurisprudenza si è attestata sul principio per il quale il diritto di accesso può essere connesso anche ad un interesse di carattere esclusivamente potenziale, correlato ad eventi e situazioni non ancora concretizzatisi.

Pur a fronte di quanto sostenuto, il Servizio ha confermato il diniego.

Altra fattispecie degna di nota è quella di un cittadino che evidenziava la mancata pubblicazione dei pagamenti effettuati da una agenzia provinciale nel senso che egli, come cittadino e anche come beneficiario, intendeva consultare l'elenco di aziende concorrenti ma per consultare l'elenco doveva conoscere la partita IVA o il codice fiscale.

L'ufficio precisava al cittadino che dalla consultazione del sito internet dell'agenzia, alla sezione trasparenza, effettivamente si accedeva alle informazioni sui pagamenti solo inserendo partita IVA o codice fiscale del

beneficiario: tuttavia, se l'interesse del richiedente era sostanzialmente quello di conoscere gli atti di concessione effettuati dall'agenzia, l'accesso a questi ultimi era possibile consultando il sito della Provincia autonoma di Trento, sezione Amministrazione trasparente/sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/ atti di concessione/ atti di concessione delle agenzie provinciali.

Atti comunali

Per quanto concerne le tematiche più importanti in materia di diritto di accesso trattate nel corso del 2017 "verso i comuni" si indicano le seguenti.

Un caso significativo concerne un dirigente di una pubblica amministrazione che respingeva la richiesta di accesso agli atti di un dipendente il quale specificava, quale motivazione della richiesta di accesso, che "il procedimento di accesso agli atti è finalizzato al pieno esercizio della difesa in relazione ad un procedimento pendente a suo carico..." .

A seguito del diniego, il richiedente/dipendente si rivolgeva alla scrivente chiedendo il riesame del diniego ai sensi dell'art. 32 bis, comma 5, della L.P. n. 23/92.

Il comunicato diniego trovava fondamento sulle seguenti motivazioni fattuali e giuridiche: per alcuni documenti di natura informatica/ digitale la richiesta veniva negata perché concernente informazioni non aventi forma di documento amministrativo e come tali sottratte all'accesso; per altri documenti (cartellino timbrature riferito ad un certo giorno relativo ad alcuni dipendenti, colleghi del richiedente) non si riteneva possibile fornire la documentazione richiesta, in quanto contenente dati personali non

strettamente pertinenti e comunque eccedenti rispetto alle finalità dell'accesso.

La scrivente, a fronte della richiesta di riesame, obbiettava rispettivamente che la motivazione del diniego non poteva essere accolta e doveva ritenersi illegittima, in quanto la legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 22 espressamente prevede la definizione di documento amministrativo intendendo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale."

Citava inoltre, a sostegno, anche orientamenti giurisprudenziali di quanto asserito, precisando che i documenti non accessibili sono espressamente indicati al comma 3 del medesimo art. 22 richiamato.

Sosteneva inoltre l'illegittimità del diniego all'istanza di accesso presentata per conoscere le timbrature dei colleghi, citando, anche in tal caso, orientamenti giurisprudenziali.

Il legislatore infatti ha già operato all'origine un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza a fronte di quelle relative alla difesa degli interessi dell'istante, quando i documenti richiesti risultino a tal fine necessari.

L'amministrazione tuttavia confermava il diniego opposto.

Prendendo spunto da questo caso, si coglie l'occasione per riconoscere che vi sono orientamenti giurisprudenziali diversificati che

rendono sostenibili più soluzioni; in questi casi, quindi, sta nella ragionevolezza della P.A. procedente adottare una decisione equilibrata. Un problema di carattere sostanziale riguarda infatti i rapporti tra accesso e riservatezza, dovendosi verificare quale scelta il legislatore abbia operato fra la tutela della posizione di chi vuole accedere ai documenti amministrativi e la difesa di chi, al contrario, ha interesse ad impedirne l'ostensione. In una situazione di tal fatta, invero, si contrappongono opposti valori costituzionali, posto che l'accesso è funzionale alla difesa in giudizio, garantita dall'art. 24 Cost., nonché all'attuazione dei principi di imparzialità ed efficienza della P.A. di cui all'art. 97 della Cost.; la riservatezza dal canto suo, è essa stessa un diritto fondamentale della persona di cui all'art. 2 della Carta fondamentale.

Ulteriore fattispecie sottoposta all'ufficio su questo bilanciamento di interessi contrapposti è la richiesta di accesso ad una segnalazione di violazione delle norme urbanistico-edilizie e ambientali, negata dal Comune sulla pretestuosa motivazione del diritto alla riservatezza.

L'ufficio, ovviamente su richiesta del cittadino, è intervenuto osservando che gran parte della giurisprudenza amministrativa afferma che al diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può certo riconoscersi ampiezza tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi nell'ambito di un procedimento ispettivo o sanzionatorio.

Preme evidenziare come il Consiglio di Stato ha affermato che *“La denuncia o l'esposto, invero, non può considerarsi un fatto circoscritto al solo autore e all'amministrazione competente al suo esame ed all'apertura dell'eventuale procedimento, ma riguarda direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi. ... Nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del*

diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la P.A. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, foss'anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria." (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 3601, 25-06-2007).

Al riguardo giova, altresì, segnalare come sull'argomento la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha evidenziato che "Poiché nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale non è riconosciuto il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi; ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così: T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr.: Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n. 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699)." (Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta dell' 1 febbraio 2012).

In considerazione delle suesposte argomentazioni e citazioni, l'Ufficio ha sottolineato di non poter condividere le osservazioni formulate nella nota di risposta e la conseguente posizione assunta dal Comune; ha quindi richiesto un nuovo approfondimento della questione chiedendo,

contestualmente, l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti presentata dal cittadino.

Il Comune ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, non ha ufficialmente risposto; anche se, per le vie brevi, ha riferito che accoglierà la richiesta di accesso.

Altra rilevante questione appare la richiesta di riesame pervenuta da un cittadino a seguito del diniego di accesso avente ad oggetto la richiesta formulata, come accesso generalizzato, in cui richiedeva ad un Comune, ai sensi dell'art. 5 c.2 D.Lgs 33/2013 e s.m. rispettivamente:

- la scheda di valutazione "dimessa in atti" di cui ad una delibera giuntale indicata erroneamente nella richiesta, in pubblicazione con visibilità circoscritta ai punteggi assegnati ai fattori di valutazione (in applicazione dei quali il giudizio valutativo è da oscurare);
- la scheda di valutazione per l'anno 2017 di cui alla deliberazione giuntale precisamente indicata.

In ordine alla prima richiesta l'ufficio rilevava che la fattispecie era da qualificare più propriamente come accesso civico, in quanto inerente a documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di pubblicare, osservando, in aggiunta, che la scheda di valutazione con i punteggi assegnati per ogni obiettivo con oscuramento dei giudizi valutativi, risultava già pubblicata sul sito del Comune nell'area "amministrazione trasparente" e che in tal caso si riteneva che nessun ulteriore obbligo sancito dalla normativa sul diritto di accesso incombeva sull'amministrazione comunale.

La normativa prevede, infatti, l'obbligo per l'amministrazione di provvedere alla pubblicazione e comunicare il relativo collegamento

ipertestuale, nei soli casi in cui il documento, relativamente al quale vige l'obbligo di pubblicazione, non sia pubblicato sul sito web.

Nel caso di specie il documento richiesto risultava un allegato alla delibera come emergeva dalla copia inviata al richiedente e come si desumeva dal testo del provvedimento dove si deliberava "di approvare la scheda relativa alla preventiva definizione dei parametri di valutazione in base ai quali si procederà nella determinazione ed erogazione al dipendente della retribuzione di risultato per l'anno 2017."

L'ufficio appurava che il Comune, come da informazioni assunte presso lo stesso dopo la presentazione del riesame, provvedeva ad inviare il dettaglio del collegamento ipertestuale del documento, allegando altresì, ad abundantiam, una copia cartacea del documento stesso, individuando comunque il documento, superando la erronea indicazione della deliberazione precisata dal cittadino richiedente.

In ordine al secondo documento richiesto, dalla consultazione dell'archivio delle delibere del comune, la delibera oggetto della richiesta non contemplava altri punti se non l'approvazione della deliberazione di cui sopra ed alla medesima non risultava allegata alcuna scheda di valutazione 2017.

Pertanto la scheda di valutazione dell'anno 2017 oggettivamente non poteva essere allegata ad alcuna deliberazione riferita all'anno 2017 indicato.

L'Amministrazione a parere dell'ufficio, come ha comunicato alla medesima e contestualmente al richiedente, avrebbe dovuto informare il cittadino sull'inesistenza del documento di cui richiedeva l'accesso, in applicazione di un principio richiamato dalla giurisprudenza del Consiglio di

Stato, in forza del quale spetta all'amministrazione alla quale sia rivolta l'istanza di accesso o impartito l'ordine di esibizione ex art 116 c.p.c. indicare l'impossibilità di produrre il documento.

Significative e numerose sono state anche le istanze di consiglieri comunali che a fronte di una richiesta di accesso già presentata e pur avendo tali richieste natura notoriamente "non condizionata" per poter espletare il proprio mandato con cognizione di causa, hanno segnalato difficoltà ad ottenere l'integrale rilascio della documentazione richiesta.

SEZIONE SULLA MOTIVAZIONE

I giudizi medico- legali della APSS

Correttamente va reso conto in questa relazione dell'esito delle interlocuzioni intervenute nel corso dell'anno 2017 con l'APSS in relazione al tenore delle risposte pervenute dopo quanto esposto nella precedente relazione annuale.

Come illustrato lo scorso anno, una forte criticità investe da anni il contenuto delle risposte spedite al Difensore civico, portatore di istanze di cittadini insoddisfatti delle spiegazioni aziendali fornite a quesiti o a richieste di prestazioni. Queste criticità hanno riguardato tutte le tipologie di pratiche ma sono emerse con maggior evidenza nelle scelte in materia medico-legale, incidenti sulle prestazioni economiche spettanti ai più deboli.

Di fronte a tutte queste difficoltà, nel corso del 2017 vi è stato un dialogo con la direzione aziendale per migliorare la situazione. Dopo tale chiarimento va riconosciuto che nelle pratiche successive il tenore delle risposte è stato diverso, più descrittivo e approfondito. Non tutte le comunicazioni pervenute hanno soddisfatto nel contenuto e hanno risolto il

problema sollevato dai cittadini, ma almeno si è raggiunto un primo livello di chiarezza sulla comprensione delle scelte. Non vi sono stati invece casi successivi che hanno investito giudizi medico-legali, per cui non si è potuto fare una valutazione concreta di eventuali miglioramenti a fine 2017. Nei primi mesi del 2018 sono pervenuti invece nuovi casi di diniego di prestazioni economiche legati all'invalidità civile e ai permessi ex lege 104. Le pratiche sono ancora aperte per cui non possono essere formulate considerazioni conclusive. Sicuramente al momento sono state fornite spiegazioni più precise sui dinieghi e sono stati indicati i parametri adottati per il giudizio medico legale e i punteggi delle griglie valutative applicate.

Ciò non ci esime dall'esposizione della casistica del 2017, rimasta ancorata alle modalità di risposta conformi a quelle del passato.

Un primo caso significativo ha riguardato la valutazione della fattispecie delle persone *“con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”* (art. 381 Reg. att. C.d.S.), finalizzata al rilascio di un contrassegno per disabili, su cui un cittadino ha chiesto il nostro aiuto perché la risposta negativa non era supportata da un'illustrazione esplicita e comunque adeguata delle ragioni che avevano portato ad un esito negativo della valutazione medico-legale. In termini più concreti, l'istante lamentava di non sapere per quale ragione gli fosse stato negato il contrassegno.

Il Difensore civico esplicitava il fatto che non vi era - il che risultava comunque scontato - l'intenzione di sostituirsi all'APSS per le valutazioni di competenza, ma segnalava al contempo che il medico curante dell'invalido istante aveva formalizzato a livello documentale la gravità delle condizioni del suo paziente, esponendo le patologie che lo affliggono e concludendo

che pertanto il paziente stesso *“presenta un'autonomia deambulatoria molto ridotta, non è in grado di salire le scale...”*, ecc..

Si era infine concluso, come di consueto, che il diritto di difesa, adottando la soluzione in parola, veniva radicalmente compromesso, se è vero, come è vero, che un generico *“non sussistono i requisiti per il rilascio del contrassegno...”* impedisce *sic et simpliciter* al destinatario di avere obiettiva, utile contezza della fondatezza medico-legale di tale conclusione, e pertanto anche di tutelarsi. Purtroppo di fronte alla richiesta di maggiori spiegazioni l'APSS ha risposto in senso negativo.

Un altro caso ha riguardato la valutazione sempre negativa di una invalidità ex L.P. 7/98. In tale occasione l'Azienda illustrava i parametri di riferimento utilizzati per questa valutazione ma il giudizio finale adottato sembrava contraddire questi riferimenti. Di fronte ad una richiesta di ulteriore approfondimento, l'Azienda negava ulteriori chiarimenti, non ritenendoli sostanzialmente di competenza strettamente giuridica perché spettanti ad organi specialistici.

Tale forma di chiusura ha lasciato molto perplessi ma le recenti risposte sono diametralmente opposte, per cui in conclusione si può solo auspicare che l'APSS adotti maggior chiarezza in ogni futura informazione e che questa si traduca nella comunicazione dei punteggi raggiunti e delle griglie di valutazione usate. Questo sforzo espositivo corrisponderebbe all'effettiva trasparenza spettante al cittadino, fornirebbe un'immediata spiegazione dell'esito negativo raggiunto e permetterebbe di comprendere la risposta ricevuta, diversa da quella che ci si sarebbe attesi, e di procedere all'eventuale impugnativa puntuale sui punti non condivisi.

Una revoca di contributi nel settore imprenditoriale

La trasparenza, come noto, si manifesta fra l'altro attraverso la motivazione dell'atto, che funge da cardine necessario ed effettivo a sostegno del provvedimento adottato.

Un caso particolarmente interessante e degno di attenzione, si è verificato con riguardo ad un contributo erogato ad un'impresa individuale ai sensi della l.p. n. 6/1999, per l'acquisto di un autoveicolo da destinarsi all'attività commerciale svolta.

L'istante, obbligato ai sensi della disciplina attuativa di riferimento a non alienare l'autovettura acquistata con i contributi pubblici per almeno tre anni, ha di contro cessato la propria attività dopo due anni, in tal modo incorrendo nella revoca del contributo in parola.

A fronte peraltro di tale revoca, l'interessato aveva obiettato di avere impiegato il bene per due anni su tre, e di conseguenza aveva chiesto, ai sensi di legge, di applicare il principio per cui *"La revoca dei contributi... è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione"* (art. 16, c. 2, l. cit.).

La società che per conto dell'ente pubblico ha annunciato la revoca del contributo, lo ha fatto dapprima adducendo una motivazione che travisava chiaramente i fatti; poi, costretta dagli interventi del Difensore civico a prendere atto dell'errore commesso, ha trovato un altro espediente - una motivazione del tutto fittizia - per reiterare le proprie valutazioni.

Quando infine, tramite il Difensore civico, lo stesso ente pubblico ha risposto, è stato possibile ottenere la debita motivazione della revoca, motivazione in precedenza mancante.

La revoca era sostanzialmente fondata sul fatto che, in occasione dell'attuazione della predetta norma di legge, la norma stessa non era stata adeguatamente considerata dalla delibera di Giunta di riferimento (del. 1911/2012), in cui per questa fattispecie non era stata prevista la graduazione contemplata in legge.

Pur a fronte di un impiego del tutto significativo del bene oggetto di contributo - due anni su tre, si diceva - la delibera ha infatti statuito la revoca secca, totale, e dunque non affatto graduata del contributo stesso.

La motivazione di un provvedimento, per ovvie ragioni, deve rispettare la legge.

In questo caso, di contro, l'art. 16 succitato era stato vanificato in fase attuativa, per cui gli uffici, dovendosi attenere alla delibera di riferimento, non potevano fare altro che fornire una - imbarazzante - motivazione contraria alla legge, appunto perché elusiva dell'obbligo di graduazione sopra riferito.

Il caso di specie induce pertanto a monitorare la fase attuativa delle leggi, che per le più svariate ragioni possono essere scavalcate da atti teoricamente esecutivi, ma di fatto abrogativi - pur senza avere la forza giuridica necessaria a tal fine - per effetto dei quali un provvedimento apparentemente motivato finisce per essere caratterizzato da una motivazione che, eludendo la norma stabilita dal legislatore, finisce per rivelarsi un perché apparentemente legittimo, ma invero illegittimo ed illusorio.

Agenzia delle entrate-Riscossione e termini di prescrizione

Trasparenza della Pec

Come noto, nel corso del 2017 le funzioni che in passato erano state svolte da Equitalia sono passate in capo alla Agenzia delle entrate-Riscossione.

Un primo problema che si è riscontrato con sedi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione poste in altre regioni del nord Italia, ha riguardato la difficoltà a contattare la sede di competenza con un indirizzo PEC adeguato.

A differenza di ciò che avviene per l'Agenzia delle entrate, per la struttura della riscossione si è reperito un sito generale gov.it, con una e-mail PEC unica per tutto il Paese, che inevitabilmente rende molto più arduo per chiunque rapportarsi con un minimo di precisione a strutture e responsabili ben determinati.

Trattando con una di questi sedi periferiche per un caso che coinvolgeva un cittadino residente in Trentino, la funzionaria della struttura dell'Agenzia delle entrate (non riscossione) cui era stata rivolta la richiesta, ha declinato la competenza della struttura stessa, ed a fronte della richiesta di questo ufficio che domandava di poter interloquire con una struttura precisa, si è mostrata francamente - franchezza che, è pleonastico dirlo, è stata apprezzata - perplessa, affermando che non le risultavano esistenti indirizzi di PEC delle sedi periferiche dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fornibili all'esterno e contestualmente riconoscendo l'importanza che l'ente in parola ci "metta la faccia", come si dice in questi casi, rendendosi direttamente reperibile e dunque direttamente responsabile di ciò che lo concerne.

Questo sistema ben poco trasparente è indubbiamente critico, perché deresponsabilizza oltremodo i destinatari locali di interventi mirati, non consentendo al mittente di sapere neppure, quantomeno, se la struttura operativa a livello locale abbia ricevuto la PEC.

E' in ogni caso chiaro che andando direttamente alla struttura responsabile, e con ciò evitando questo sistema di smistamento centralizzato della posta elettronica, risulta quantomeno possibile provare le responsabilità eventualmente omissive di una sede locale con cui si interloquisce, mentre il doversi rapportare con strutture centrali che - in base ad un loro meccanismo interno che sfugge *in toto* al controllo del mittente - si interfacciano con strutture locali, rende molto più agevoli condotte critiche, quando non del tutto elusive.

A chi imputare la responsabilità in caso di risposte farraginose, o, appunto, evasive, o in caso di tesi discordanti, ecc.?

Poiché ogni sede locale ha una propria specificità fisica, operativa, giuridica, si auspica che questo sistema venga rivisto e che si possa contattare, in chiaro, la singola sede responsabile, senza filtri opacizzanti.

Si evidenzia in ogni caso che con la sede regionale del Trentino-Alto Adige, atteso che sono stati gestiti diversi procedimenti, è stato possibile interagire direttamente attraverso una PEC istituzionale dedicata, e cioè mirata sulla sede locale stessa, senza filtri ed in maniera immediata.

Un caso di motivazioni elusive

Il Difensore civico si è rivolto ad Equitalia, che nel frattempo si è estinta per passare personale e competenze all'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, sottoponendole l'istanza di un cittadino che chiedeva copia delle notifiche fattegli in precedenza e, in stretta connessione con questi dati, domandava di controllare la cronologia delle trasmissioni e di verificare l'eventuale prescrizione dei crediti indicati nelle intimazioni di pagamento rivoltegli.

I rapporti formali, nel caso di specie, si sono dunque intrattenuti, in progresso di tempo, con enti diversi - Equitalia ed Agenzia delle entrate-Riscossione - ma in effetti con le stesse persone.

L'intervento è stato effettuato menzionando sin da subito la sentenza Cassazione SSUU 17 novembre 2016, n. 23397, in cui, resolvendo una questione di principio controversa, si è finalmente chiarito che la cartella di pagamento non trasforma una prescrizione breve in una prescrizione decennale, ma lascia in vita i vecchi termini prescrizionali previsti per quello specifico rapporto di cui si tratta.

In concreto, se la prescrizione dello specifico credito in discussione è quinquennale, l'aver emesso e notificato al cittadino la cartella di pagamento non porta i termini prescrizionali a dieci anni - come pretende l'Agenzia - ma si limita ad interrompere la prescrizione, lasciando sussistere i termini stessi nella loro originaria durata: cinque anni, dunque.

La risposta dell'Agenzia al primo intervento del Difensore civico, pur molto cortese, non ha affatto contemplato l'eccezione di prescrizione, limitandosi a fornire la documentazione del caso.

Poiché dalla documentazione stessa risultava confermato che i crediti in discussione erano soggetti a prescrizione quinquennale e che l'eccezione di prescrizione era fondata, si interveniva una seconda volta,

formulando più direttamente l'eccezione di prescrizione, ancora una volta sul fondamento della predetta sentenza della Corte di Cassazione.

Perveniva allora una seconda risposta che, nuovamente senza considerare la sentenza precitata, asseriva senza motivazione alcuna che non vi erano i presupposti per far valere alcuna prescrizione.

Nuova replica. Perveniva un'altra risposta che, pur leggermente più motivata, non dava alcun rilievo alla giurisprudenza della Suprema Corte.

Nuova replica. Nuova risposta dell'Agenzia, risposta ben poco conferente.

Nuova replica dettagliata del Difensore civico. Dopo quest'ultima replica, finalmente dall'Agenzia è pervenuta una risposta mirata sulla sentenza della Cassazione a sezioni unite, in cui però si forniva una serie di argomentazioni che non sono state condivise in quanto finivano per aggirare la pronunzia stessa, pervenendo di fatto a giustificare uno slittamento dei termini, che dai cinque anni previsti *ex lege* per i crediti in questione, a dispetto della Cassazione, diventavano dieci anni.

La scrivente ribadiva le statuizioni della Suprema Corte, a cui avviso *"la cartella esattoriale, pur avendo le caratteristiche di un titolo esecutivo, resta un atto amministrativo" che "... non determina alcun effetto processuale, sicché non può trovare applicazione l'articolo 2953 c.c. ai fini dell'operatività della conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario decennale"* (Cass. SU, 2016/23397).

Si semplifica qui un ragionamento che sarebbe troppo giuridico e dunque poco fruibile, segnalando, in sintesi, che il Difensore civico ha fatto presente che l'Agenzia non poteva non convenire sul fatto che se la Corte di

Cassazione ha concluso che la prescrizione cui si deve fare riferimento è quella dello specifico credito in esame, e non automaticamente quella decennale, la stessa ha con ciò escluso forme di prescrizione diverse da quella, specifica, valevole appunto per il singolo credito.

Opinare diversamente, si è detto, equivale a vanificare la pronuncia della Corte, facendo rivivere surrettiziamente il termine decennale che era stato escluso dalla Cassazione proprio allo scopo di porre fine ad una divergenza di vedute delle sezioni semplici della stessa Corte.

Tanto più che la tesi "collaterale" sostenuta nella sua ultima nota dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, tesi per cui la sentenza della Cassazione era parziale, per così dire, in quanto non aveva tenuto conto di una norma speciale che poteva dar ragione all'Agenzia stessa, era fondata su un errore: quella specifica norma era stata infatti invocata nel processo, e la Suprema Corte la aveva espressamente menzionata e vagliata.

L'Agenzia è stata pertanto invitata a non annichilire il senso di una pronuncia a sezioni unite che applica alle singole fattispecie, con cristallina chiarezza, il termine prescrizionale che le riguarda e non termini più favorevoli a chi riscuota il credito.

La questione si è però chiusa così... negativamente, senza rivedere le tesi che la scrivente ha motivatamente ritenuto elusive e senza nulla comunicare in ordine alle voci delle cartelle di pagamento contestate, che pertanto, se ne deve desumere, sono rimaste in vita nonostante le argomentazioni della Suprema Corte.

Selezione del personale di una società in house

La vicenda è stata segnalata da un candidato che aveva partecipato ad un bando di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di un operaio presso una società partecipata che gestisce *in house* beni pubblici, ma pur trovandosi nelle prime posizioni della graduatoria non si era collocato in posizione utile per l'assunzione.

Alla sua richiesta bonaria e verbale di poter visionare gli atti, la società rispondeva prendendo tempo.

L'istante, dopo più di venti giorni di attesa, procedeva allora a formalizzare la richiesta di accesso, ottenendo solo un risultato parziale, oltretutto senza la possibilità di estrarre copia degli atti, ma solo di visionarli.

Considerato che la visione - molto parziale - degli atti della selezione equivaleva ad un diniego immotivato di accesso e di estrazione di copia per gli atti, decisivi, richiesti, il candidato ha allora presentato rituale ricorso per l'accesso al Difensore civico.

Tutte le risultanze di cui sopra sono state pertanto formalizzate dall'interessato, nero su bianco, in una nota scritta e trasmessa al Difensore civico e divenuta poi la base dell'intervento per l'accesso.

Ai sensi di legge - art. 32 *bis*, l.p. n. 23/1992 - a fronte dell'intervento in cui il Difensore civico contestava tempestivamente il diniego e ne chiedeva il riesame, la società avrebbe potuto reiterare, questa volta motivatamente, il diniego, o consentire espressamente l'accesso, o infine tacere.

L'art. 32 *bis* dispone in effetti che il silenzio del soggetto chiamato a consentire l'accesso agli atti, a fronte della conclusione del Difensore civico che afferma l'illegittimità del diniego, equivale ad accoglimento dell'istanza di accesso.

Senonché la società non ha mai risposto, né ha mai consentito all'interessato di ottenere la documentazione richiesta, e ciò nel contesto di un procedimento in cui la società stessa non ha neppure ritenuto di dover motivare la propria posizione. Né al candidato, né al Difensore civico.

In effetti, una caratteristica che si può a più riprese notare nei rapporti con le società partecipate – il che è ancora più critico ove la società sia *in house* - e che sembra più marcata con le società stesse che non con le amministrazioni, è la tendenza di questi soggetti a non sentirsi tenuti al rispetto del diritto pubblico, dell'onere della motivazione, della trasparenza.

In altri termini, la patologia della refrattarietà alle argomentazioni di diritto pubblico per chi - anche godendo di uno statuto privatistico - sia tenuto alla relativa - per quanto settoriale - osservanza, sembra molto accentuata proprio con riguardo alle società partecipate.

Con ciò si anticipano qui considerazioni che si proporranno più puntualmente nel prosieguo di questa relazione, e che dovrebbero suggerire alle pubbliche amministrazioni di attivare meccanismi di sensibilizzazione e di controllo più penetranti - imporre norme operative adeguate, prevedere meccanismi di controllo e di censura efficaci, ecc. - sulle proprie partecipate, segnatamente finalizzate a garantire la trasparenza e l'oggettività del relativo operato.

Relazione fra cittadini e società di erogazione dell'energia elettrica

Un primo profilo da approfondire con riguardo alle società partecipate, prima ancora che alla specifica tipologia di società in oggetto, concerne l'obbligo di trasparenza.

A prescindere infatti dalla natura del servizio prestato, queste società, che la magistratura ordinaria classifica *sic et simpliciter*, sia pur con tutte le distinzioni del caso, fra i soggetti di diritto privato – non senza resistenze delle magistrature speciali – sono state di contro tendenzialmente inserite nel novero dei soggetti tenuti alla trasparenza ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, quando le stesse siano controllate dall'ente pubblico, secondo criteri articolati e non di immediata comprensione, su cui per ovvie ragioni non ci si sofferma.

Questo è un dato giuridico che merita di essere evidenziato, in quanto dà la cifra, sia pur in via molto parziale ed approssimativa, di quanto sia tormentata e contraddittoria questa materia: privatistica e pubblicistica al contempo.

La complessità dipende sia dalla carenza, nel legislatore, di una visione globale della materia, sia da difficoltà oggettive.

Ai profili caratteristici delle società commerciali - che dunque in quanto tali sono di diritto privato - si affiancano infatti esigenze di diritto speciale, e più precisamente di diritto amministrativo, che hanno, per loro intrinseca natura, una valenza pubblicistica.

Semplificando i concetti, si verifica cioè un'interazione fra il diritto privato ed il diritto pubblico, che introduce regole speciali - e cioè derogatorie rispetto a quelle privatistiche - in ossequio ora al fatto che una

partecipazione pubblica già di per sé assume rilevanza collettiva, considerato che si gestisce comunque danaro pubblico; ora tenuto conto della stessa natura pubblicistica dell'interesse perseguito da società di diritto privato in mano pubblica.

Venendo al caso di specie, questo è apparso significativo non tanto per le disfunzioni verificatesi in sé e per sé, quanto per pertinacia di un sistema che si è rivelato impermeabile alle istanze del cittadino e - in misura decisiva - anche a quelle del Difensore civico.

La società in questione, competente in materia di energia elettrica, è una partecipata il cui capitale di gran lunga prevalente è pubblico, mentre una quota dello stesso è riconducibile ad un comune di cui l'istante è un censito.

Quest'ultimo, ponendo l'accento su questioni di metodo che si ripercuotono al di là del caso concreto, ha lamentato i criteri di gestione del procedimento - ovviamente inteso come procedimento nell'ambito di un rapporto contrattuale - che lo riguardava, in quanto, a fronte di un errore sistematico che la società compiva ai suoi danni, il sistema societario si era rivelato, come anticipato, impermeabile alle sue istanze.

In particolare, lo stesso interessato con riguardo ad una vicenda che pur banale da risolversi si è prolungata per poco meno di un anno e che ha richiesto ripetuti interventi, segnalava che gli addetti gli avevano rifiutato la possibilità di protocollare un atto in cui egli stesso formalizzava, chiedendone la correzione, gli errori commessi nell'individuazione dell'indirizzo di fornitura dell'energia elettrica e di un codice; ricordava che gli era stata rifiutata la possibilità per ben due volte, dopo e nonostante vari interventi, di interloquire con un superiore gerarchico nell'ambito della struttura in

questione, e segnalava di essersi sentito fornire una risposta evasiva in occasione della terza richiesta da lui fatta in tal senso.

La scrivente interveniva allora ammettendo che la commissione di un errore - e persino di più errori - nell'ambito di un medesimo procedimento può essere comprensibile, ma evidenziando che il punto chiave della vicenda era costituito da questioni di metodo, che si riassumono nell'opacità e nella elusività, evidentemente sistematiche, del meccanismo operativo in questione.

La risposta pervenuta si è rivelata sensibilmente sfuggente, in quanto la società da un lato ha risolto il caso di specie, dall'altro ha però replicato di gestire la materia in questione - energia elettrica - in qualità di società commerciale, ha specificato che quello in esame non è un servizio pubblico, ed ha fatto chiaramente intendere che, in buona sostanza, non si intende più rispondere al Difensore civico, essendo la questione di competenza di altre autorità.

La scrivente ha allora sollecitato il Comune di riferimento, che ha una quota significativa in quella società, segnalando che là dove su un piano contrattuale venga negato o malamente gestito un servizio da parte di un'azienda che eroga servizi di pubblica utilità, servizi essenziali in senso sostanziale - checché ne dica il dibattito giuridico sul punto - quale società con partecipazione maggioritaria di enti pubblici e relative emanazioni, si ritiene riduttivo che quelli agli atti vengano sviliti a meri problemi di diritto commerciale.

La prospettiva di verificare e semmai correggere i criteri operativi di trasparenza e di correttezza sostanziale impiegati da parte del gestore di

un servizio di pubblica utilità in forma associata, nonché societaria, non è, per l'appunto, un mero problema di diritto commerciale.

Si è fatto poi presente che la risposta della società, nel contesto del procedimento in questione, avrebbe voluto creare un'ampia platea di cittadini privi di una forma di tutela bonaria, ma incisiva; quasi immediata, anziché afflitta da lungaggini; vicina, e non remota; improntata ad una visione anche pubblicistica, e non eminentemente commerciale.

Anche, oltretutto, accettando di accogliere piattamente la tesi a cui mente una società commerciale che eroga energia elettrica si trova fuori del perimetro degli interventi del Difensore civico - incidentalmente: il fatto che ci si preoccupi tanto di sottrarsi agli interventi bonari di un'autorità che non ha poteri coercitivi, risulta a sua volta preoccupante - si è concluso che lo scrivente ufficio non potrà comunque sottrarsi dal porre direttamente le questioni segnalategli ai comuni che partecipano, anche attraverso meccanismi complessi, alle società in parola ed in cui si verificano queste criticità.

Il Comune interessato ha allora risposto al Difensore civico di avere convocato l'amministratore della società.

Si rileva, in positivo, che almeno la questione di metodo verrà affrontata, mentre in negativo si segnala che l'amministrazione stessa non ha né fornito conclusioni sui suoi rapporti con la società, né - e questo è il profilo più importante per la tutela dei cittadini - ha voluto sciogliere il nodo delle competenze.

Resta cioè agli atti che la società si sottrae al controllo del Difensore civico, ma il Comune non dichiara di voler fare nulla al riguardo, né

si preoccupa di individuare - o almeno di dichiarare di voler individuare - un criterio di soluzione dei casi futuri di disservizio.

Con ciò viene dunque meno il ragionamento di fondo su quali forme di tutela effettiva, oltretutto di livello locale, garantire ai propri cittadini.

Quello che in effetti sembra sfuggire agli enti pubblici che partecipano in misura decisiva ad attività societarie, soprattutto quando tali attività non possano essere seriamente ricondotte a società che si limitano ad operare nel diritto privato, è che l'ordinamento da un lato si muove - è vero - verso modelli di privatizzazione spinti, ma dall'altro si contraddice, mentre lascia in ogni caso aperta la possibilità ai soci - pubblici in questo caso - di attribuire rilevanza alle proprie specifiche esigenze.

Il diritto privato, nella sua elasticità, dà infatti spazio a gestioni che, in un'ottica di diritto pubblico, sarebbero considerate inammissibili, quando non anarchiche.

Ma lascia anche margini operativi - basta volerli sfruttare - a codici di autoregolamentazione che recepiscano alcuni principi fondamentali del diritto pubblico, là dove sia discutibile - e la materia, si ripete, è assolutamente farraginoso, per cui le discussioni abbondano - se questi principi non si impongano già di per sé.

Si può cioè, nel dubbio, garantire attraverso strumenti e regole di diritto privato il necessario tasso di oggettività, imparzialità, buon andamento essenziale nell'erogazione di beni o servizi che gli enti pubblici prestano alla collettività in veste societaria, con riguardo a quei profili che per l'appunto tocchino l'interesse della collettività stessa.

Si potrebbe così - o forse, meglio, si dovrebbe - prescindere dal dibattito giuridico sul punto e da politiche legislative contingenti ed oscillanti, evitando di alimentare l'enigmatica posizione di un soggetto pubblico che, mentre resta operativo in un campo che interessa la collettività, cambia veste e - pur utilizzando danaro della collettività stessa - fa conto di essere un comune imprenditore, pretendendo con ciò di sottrarsi anche a regole che in tutta evidenza - benché declinate in un caso concreto in cui il primo dato che emerge in superficie è quello contrattuale - riguardano interessi collettivi.

Conclusioni

La trasparenza è essenziale per creare un rapporto di fiducia fra cittadini e pubbliche amministrazioni. La disaffezione crescente nei confronti della politica e, a caduta, sul suo ramo operativo, costituito dalla parte di gestione amministrativa è evidente a tutti.

Le cause sono diverse e non è questa la sede per una disamina accurata. Sicuramente la poca comprensione di alcune azioni pubbliche alimenta questo sentimento negativo tant'è che la cd. riforma "Madia" è stata concepita per favorire forme di controllo diffuse, per aumentare la partecipazione del cittadino e quindi in definitiva per riavvicinare le istituzioni alla popolazione.

Tuttavia le prime conclusioni sull'impatto di questa rivoluzione normativa a livello locale non sono proprio confortanti. La rassegna dei casi illustrati nei paragrafi precedenti mostra la resistenza di alcuni enti pubblici ad applicare questi principi. In alcuni casi si è registrato addirittura un atteggiamento di chiusura, con un arretramento di posizioni, anche in situazioni non toccate dalle recenti riforme, su cui si credeva raggiunto un punto di chiarezza.

Di fatto, nell'anno 2017, in cui sono state entrate a regime tutte le forme di accesso possibili per i cittadini, alcune pubbliche amministrazioni hanno adottato una reazione incomprensibile, andando a minare certezze anche nella forma consolidata di accesso tradizionale, quella documentale, esistente da oltre vent'anni. Anziché cogliere i principi ispiratori delle riforme per aprire la trasparenza a nuove ipotesi, si è vista intervenire una chiusura in posizioni già consolidate.

Non si può dire lo stesso per le altre due nuove forme di accesso civico ma solo perché i casi sono talmente pochi da impedire una valutazione globale. Probabilmente i cittadini non conoscono affatto queste nuove tipologie di diritti loro concessi e quindi non hanno ancora la consuetudine a ricorrere agli stessi. D'altro canto anche la tecnica legislativa nazionale e l'eterogeneità delle scelte normative locali non rendono nemmeno facile la comprensione e l'applicazione di questi nuovi strumenti.

Volendo porsi nella prospettiva dell'ente pubblico, che è stato investito da questo cambiamento radicale, risulta comprensibile che il primo atteggiamento possa essere la prudenza: il rischio di uno stravolgimento radicale nella gestione delle relazioni con il pubblico; la necessità di adibire personale a questi nuovi compiti in presenza di una dichiarata invarianza di spese e il tipo di utilizzo di questi dati e documenti possono preoccupare ma non possono essere il motivo per ostacolarne in sostanza l'applicazione. La nuova trasparenza è impattante, forte ma legittima.

Per questo sarebbe auspicabile un mutamento nell'approccio alla nuova trasparenza sia in termini interpretativi che normativi.

Da un lato dovrebbe essere superata questa diffidenza iniziale per giungere ad un'applicazione piena delle novità normative evitando di

demandare la risoluzione di contrasti alla magistratura e agli altri enti competenti. La strada del confronto costruttivo è sempre la migliore. In quest'ottica un piccolo passo è stato fatto con il Consorzio dei comuni. Lo scorso mese è avvenuto infatti un incontro con la Giunta del Consorzio per dialogare sulle novità, sui dubbi e sulle criticità sorte nell'applicazione quotidiana delle nuove forme di accesso.

Dall'altro lato tale cambio di rotta dovrebbe far riflettere su un miglioramento della legislazione locale, in quanto il recepimento delle normative nazionali "a diverse velocità", come illustrato nell'introduzione di questa sezione, pone i cittadini in posizione più arretrata rispetto a vicini residenti del resto d'Italia. E con l'occasione potrebbe essere valutato il perfezionamento delle altre leggi provinciali che trattano il tema della trasparenza.

Come noto solo nella relazione annuale il Difensore civico amplia le proprie prospettive e può giungere a sollecitare provvedimenti in presenza di situazioni di incertezza giuridica e carenza normativa. Quindi in chiave meramente costruttiva deve essere letto questo invito a rivedere e migliorare la normativa vigente.

Già nella relazione annuale 2015 l'Ufficio della difesa civica aveva suggerito di dare ordine alla materia farraginoso degli *enti variamente denominati* (enti strumentali, società partecipate, enti pubblici economici, fondazioni ecc.), che, pur vivendo in tutto o in parte assolutamente significativa di risorse pubbliche, pur essendo parapubblici nel senso suddetto, pur essendo definiti enti economici, ed affini, si avvantaggiano di uno status peculiare che finisce per creare molte perplessità. In parte la L.P. n. 3/2006 fa effettivamente ordine in questo settore ma i casi concreti trattati in ufficio comprovano il persistere se non l'acuirsi di significative difficoltà e

quindi rendono ancora attuale l'invito a migliorare la trasparenza dei cd "enti parapubblici".

Ora tale l'invito viene esteso alla recente legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4 e alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 . Come significato nell'introduzione di questa sezione, l'esclusione della categoria "*informazioni*" per l'accesso civico generalizzato nella legge provinciale e l'esclusione delle categorie "*dati e informazioni*" nella legge regionale non è comprensibile e pone, allo stato, i cittadini trentini, ben orgogliosi dell'Autonomia, in posizione più debole rispetto ai vicini delle regioni ordinarie.

Infine avrebbe senso, a questo punto, fare alcuni interventi chiarificatori, quando non alcune vere e proprie modifiche anche alla meno recente legge 30 novembre 1992, n. 23/92 sul procedimento amministrativo e sull'accesso documentale in quanto già neppure in questa legge non fu fatta omogeneità nella trattazione del tema della trasparenza a livello provinciale, perchè neppure qui non vennero riportati né richiamati principi di rilievo della disciplina nazionale. Sul punto un'uniformità potrebbe essere comunque raggiunta invocando l'art. 29 della L. n. 241/1990. Tale articolo statuisce, fra l'altro, il principio per cui gli obblighi in materia di accesso alla documentazione amministrativa attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione Per questo una revisione in senso chiarificatore eviterebbe possibili equivoci e il rimando di interpretazioni alla magistratura.

Concludendo, l'anno appena trascorso è stato fondamentale per capire l'impatto della nuova trasparenza nella gestione quotidiana dell'attività pubblica e dovrebbe essere un punto di partenza per dare

concretezza alle nuove forme di accesso, per rendere veramente comprensibili le motivazioni delle decisioni assunte, in qualunque campo dell'attività pubblica, e per armonizzare la normativa con i principi fondamentali della riforma nazionale.

URBANISTICA: RISPETTO DEI DIRITTI DEI TERZI

Come noto, il permesso di costruire viene sempre rilasciato con la clausola "fatti salvi i diritti di terzi". Infatti, non si può pretendere che l'amministrazione pubblica accerti i diritti pregiudicati dall'azione amministrativa, tuttavia va riconosciuto che vi sono delle situazioni che impongono l'esame di questi diritti e conseguentemente di prendere posizione sugli stessi. Questo in ragione del principio del giusto procedimento conseguenza della riformata legge n. 241/90 e della LP n. 23/92 che vedono, tra l'altro, l'accentuazione del rispetto delle posizioni dei soggetti privati, sia interessati che controinteressati.

Come si è precisato più volte nei vari interventi dell'ufficio, nei casi però in cui risulti evidente la lesione dei diritti di terzi l'amministrazione comunale non può legittimamente rilasciare il titolo edilizio richiesto, opponendo la clausola di stile "fatti salvi i diritti di terzi", quando la violazione di tali diritti è conseguenziale al titolo rilasciato, perché, così facendo, nel momento stesso in cui dichiara, con frasi di rito, di fare salvi i diritti di terzi, ne consente, di fatto, la violazione in assenza di qualsiasi forma di verifica.

Invero, si deve premettere che l'affermazione del potere di verifica del titolo di proprietà non significa affatto che l'amministrazione abbia l'obbligo incondizionato di effettuare complessi e laboriosi accertamenti

diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile considerato. Anzi, il principio generale del divieto di aggravamento del procedimento consente all'amministrazione di semplificare ed accelerare tutte le attività di verifica del titolo, valorizzando gli elementi documentali forniti dalla parte interessata. In ogni caso non può gravare sull'amministrazione l'onere probatorio di appurare l'inesistenza di servitù o di altri vincoli reali che incidono, limitandola nell'attitudine edificatoria dell'immobile, trattandosi di attività istruttoria eccessivamente difficile e complessa.

Peraltro quando sia acquisita la prova dell'esistenza di servitù di non edificare o di altri vincoli reali gravanti sull'immobile o quando *de plano* risulti la violazione della disciplina sulle distanze oggetto della richiesta del titolo edilizio, l'amministrazione non può esimersi dall'obbligo di valutare tali elementi, ai fini del diniego del provvedimento. Infatti la servitù o altri vincoli reali costituiscono un peso imposto al fondo che conforma, limitandolo, il diritto di proprietà del titolare, anche nei confronti della pretesa edificatoria vantata nei confronti dell'amministrazione.

Così, se viene chiesto il rilascio di un titolo edilizio per realizzare una sopraelevazione, e il confinante segnala e dimostra, per tempo, producendo adeguata documentazione, che l'intervento lede i suoi diritti, l'ente, dovrà esaminare il titolo privato intavolato che impegna il richiedente a non alzare il fabbricato per rispettare la servitù di non edificare del confinante.

In presenza, quindi, di una violazione documentata dei diritti di terzi controinteressati, sarebbe quindi opportuno notificare al richiedente i motivi ostativi al rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 27 bis della L.P. n. 23/92, facendo quindi partecipare interessati e controinteressati, alle valutazioni e lasciando a loro l'onere di dimostrare le proprie affermazioni. Parrebbe pure opportuno informare il vicino

controinteressato, che non sempre viene portato a conoscenza dei progetti del confinante, qualora la violazione dei suoi diritti emerga chiaramente dall'istruttoria.

L'esecuzione delle opere di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio è sottoposta ad una disciplina che riguarda, rispettivamente, la definizione degli assetti della proprietà immobiliare e il controllo pubblicistico sulla conformità alle regole ed ai piani di derivazione pubblicistica. Gli ambiti delle due discipline, entrambe finalizzate alla tutela di interessi di consistenza disomogenea, non sono pienamente sovrapponibili.

Quindi è possibile che un determinato intervento, astrattamente conforme alle prescrizioni urbanistiche si ponga in contrasto con la normativa civilistica. Non si può negare che alcuni elementi di natura, di origine civilistica assumano quindi una rilevanza qualificata nel procedimento di rilascio del titolo edilizio richiesto.

Va infatti aprioristicamente riconosciuto che la notevole incidenza dei titoli edilizi sugli interessi pubblici e privati coinvolti impone, in modo ancora più stringente, un adeguato esame sulla corrispondenza sostanziale tra la richiesta ed i presupposti fattuali che la giustificano, anche in relazione alla titolarità della necessaria posizione legittimante.

E' parimenti vero che la valutazione dei titoli edilizi mira, essenzialmente, ad assicurare la conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica, ma non si può negare all'amministrazione comunale il compito di assicurare, comunque, un ordinato svolgimento dell'attività urbanistica, conforme all'assetto dei rapporti interprivati relativi all'area interessata dall'intervento.

Assentire la realizzazione di opere edilizie a soggetti certamente privi del necessario titolo di godimento sull'immobile significherebbe alimentare il contenzioso tra le parti, con grave danno anche per l'interesse pubblico all'armonico sviluppo dell'attività di trasformazione urbanistica.

Alla luce di questo quadro generale costituisce purtroppo un problema, ancora assai diffuso nelle nostre realtà locali, il mancato rispetto delle norme sulle distanze tra costruzioni, nei confronti del quale non sempre le amministrazioni, che pure rilasciano i provvedimenti autorizzatori, intervengono adeguatamente per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni violate. Purtroppo, erroneamente, le amministrazioni comunali tendono a considerare tale violazione come un problema che riguarda esclusivamente i privati (e come tale, rientrante nella clausola di garanzia "salvo i diritti di terzi"). In realtà, come viene in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, la disciplina delle distanze legali ha una doppia funzione: da un lato, quella di tutelare l'interesse dei vicini alla fruizione di un distacco congruo tra edifici, dall'altro, quella di garantire l'interesse della collettività all'instaurazione di un assetto urbanistico sotto ogni aspetto ordinato; così da configurare dei duplici profili sia di iuris publici sia di iuris civilis.

Si deve al riguardo rammentare che sono state ritenute norme integrative di quelle sulle distanze, in relazione agli artt. 872 e 873 del c.c., le norme contenute nei PRG che divengono efficaci dal momento della pubblicazione del piano; le norme che fissano una distanza fra gli edifici in relazione all'altezza; le norme che fissano una distanza fra gli edifici in relazione all'altezza; le norme che fissano zone di rispetto fra costruzioni

finitime escludendo l'edificabilità sul confine; le norme dei regolamenti edilizi locali che disciplinano le distanze degli edifici dal confine.

Degno di nota appare il caso di un Comune che, a fronte della segnalazione di una legnaia insistente a una distanza di 80 cm dal confine, comunicava, a seguito di un preciso sopralluogo eseguito, che le caratteristiche tipologiche e dimensionali della struttura rinvenuta, rientrano tra gli interventi indicati all'art. 78, comma 2, lett. c) della L.P. n. 15/2015 (elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici di superficie in pianta non superiori a 9 metri quadrati e altezza non superiore a 2,5 metri dal colmo del tetto, realizzati in generale in legno e contraddistinti da facile amovibilità e reversibilità) e che per la realizzazione di tali interventi non era previsto alcun titolo abilitativo o comunicazione al Comune.

Aggiungeva inoltre che, pur rilevando una distanza minima dai confini pari a circa 80 cm, quindi inferiore al minimo previsto di 1,5 metri, eventuali lesioni di diritti nei confronti di terzi, erano di competenza della magistratura civile.

A fronte di tale ultima precisazione l'ufficio interveniva presso il comune replicando che l'art. 8, comma 5, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023, di data 3 settembre 2010, espressamente dispone: "la distanza dai confini di manufatti accessori, disciplinati dall'art. 7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00".

Il Comune, dopo tale replica, si limitava a inviare l'ingiunzione con la quale ordinava ai proprietari della struttura di provvedere a riposizionarla ad almeno 1,50 m dai confini e 3,00 m dagli edifici.

Altro caso sottoposto alla scrivente riguarda la richiesta di sopralluogo inoltrata ad un Comune da un amministratore di condominio, su mandato espresso dall'assemblea, per verificare se il fabbricato, posto a confine, rispettasse le distanze minime.

Solo dopo l'intervento della scrivente il sopralluogo veniva eseguito e dall'esito dello stesso veniva riscontrato il pieno rispetto delle distanze previste.

Pertanto qualora *de plano* dalla documentazione tavolare, dagli elaborati tecnici o comunque da atti a disposizione dell'ufficio, sia conosciuta a priori la lesione di diritti di terzi o risulti in maniera evidente che il soggetto richiedente il provvedimento concessorio non abbia la piena disponibilità del bene o dell'area interessata, ovvero l'esclusivo diritto asserito, l'amministrazione non può ignorare tali risultanze.

A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa, negando che l'amministrazione debba fare ricerche ulteriori oltre a quella relativa alla sussistenza del titolo minimale che giustifichi l'istante a chiedere una concessione, riconosce che nel caso fosse a conoscenza od accertasse che esistano condizioni privatistiche ostative al rilascio, può, anzi, dovrebbe negare la concessione (Cons. di Stato sez. V 22 giugno 2000, n. 3525).

Ciò non significa affatto che l'amministrazione abbia l'obbligo incondizionato di effettuare complessi e laboriosi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l'immobile oggetto della concessione, così come non si può pretendere che l'amministrazione esamini in maniera approfondita quanto vantato dai terzi, perché spetta a costoro dimostrare alla P.A. che il titolo non può concedersi per assoluto contrasto con la loro

posizione. Tuttavia un'azione diversa e positiva, nei limiti sopra configurati, apparirebbe più opportuna o doverosa.

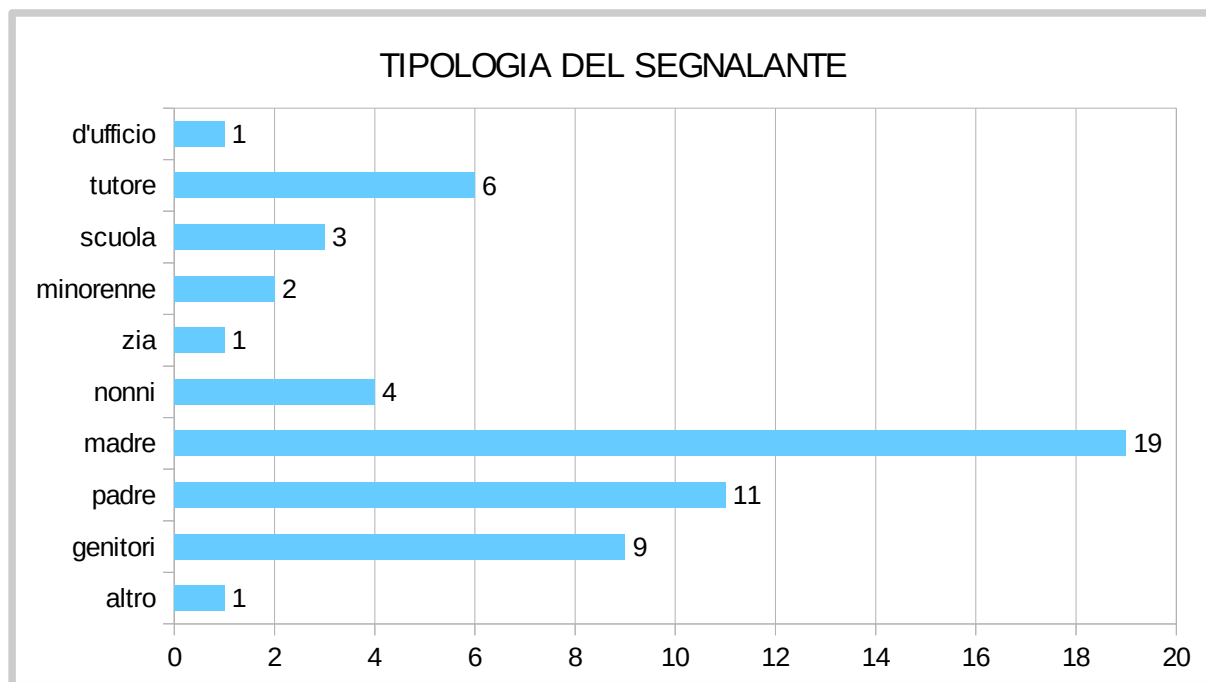
SEZIONE TERZA – GARANTE DEI MINORI

Considerazioni introduttive

Questa è l'ultima relazione in cui la trattazione dell'attività del Garante dei minori viene effettuata unitamente a quella del Difensore civico in quanto le nuove modifiche legislative intervenute nel giugno 2017 (legge provinciale 20 giugno 2017, n.5) prevedono che dalla nuova consiliatura 2018-2023 il Garante dei minori sarà una figura autonoma, collocata presso l'ufficio del Difensore civico.

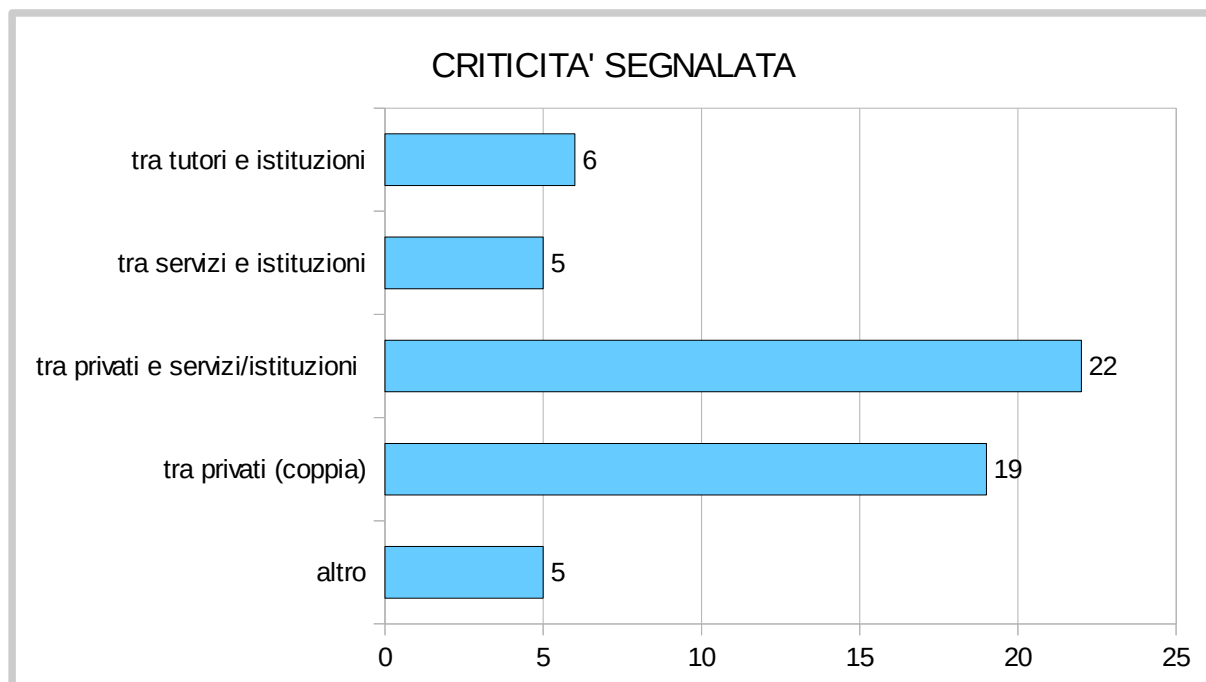
Il numero di pratiche aperte nel 2017 è pari a 75, un numero leggermente superiore al 2016. Di queste 56 riguardano i tradizionali interventi individuali (classificati 5.1) di cui si darà conto nei seguenti paragrafi e 19 riguardano le iniziative di carattere collettivo (classificati 5.2).

Metà delle segnalazioni provengono, come negli anni precedenti, dai genitori, presentatisi singolarmente o in coppia. Interessanti i casi sottoposti direttamente dai minori che si sono rivolti al Garante dei minori, sia pure indirizzati e accompagnati inizialmente dagli adulti.

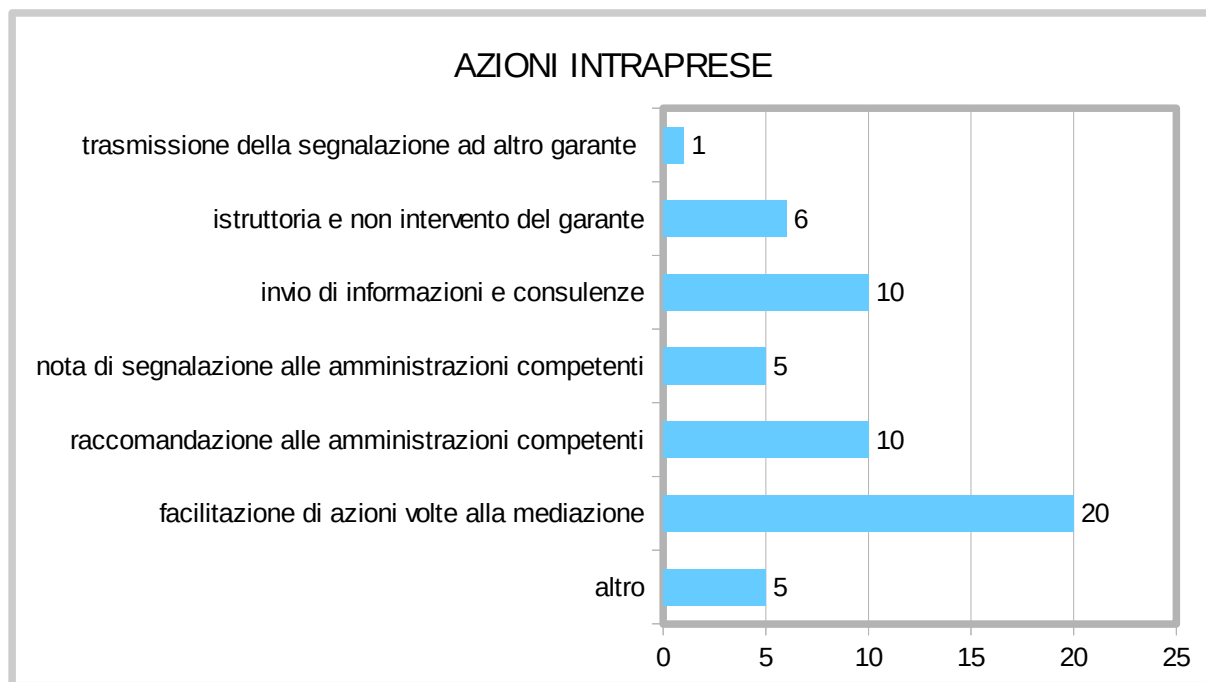


Come negli altri anni le problematiche sollevate riguardano i due grandi temi: la famiglia e la scuola. In crescita tutte le altre materie in maniera più o meno uniforme, legate all'aumento generale del numero di pratiche aperte.

Legato alla tipologia di problematicità è il genere di relazione per cui viene chiesto l'intervento. In linea con gli anni precedenti, e in conformità al ruolo del Garante dei minori, le maggiori richieste pervenute riguardano difficoltà nei rapporti con le istituzioni pubbliche, sollevate dai genitori.



Le linee di azione intraprese di fronte alle diverse criticità sono rimaste quelle tradizionali, tipiche della funzione del Garante stesso. Una buona parte del lavoro è stata svolta con interventi di mediazione per una composizione bonaria della vicenda. In molti altri casi è stato compiuto un intervento di orientamento al soggetto competente per la risoluzione del problema, ricercato fra i soggetti provinciali preposti al servizio. In altri casi ancora sono stati fatti interventi di approfondimento e chiarimento o richieste di miglioramento dei servizi.



Il dettaglio delle situazioni affrontate, nei limiti ammessi dalla privacy, è descritto nelle sotto sezioni tematiche.

Dopo una breve disamina dei singoli casi affrontati e prima di passare alle tematiche singole è doveroso accennare alle attività di ampio respiro, svolte da questo ufficio in relazione alla funzione assegnata di miglioramento generale dei servizi e della rete fra gli operatori del settore.

Il Garante dei minori partecipa, a tale titolo, al Tavolo provinciale "Centro per l'Infanzia" che coinvolge, in momenti di confronto, i soggetti interessati al tema dell'affidamento. E' componente dal 2017 del Tavolo legalità presso il Dipartimento della conoscenza che pone in essere iniziative nelle scuole per promuovere il concetto di legalità nella declinazione tipica di

ogni istituzione pubblica presente. Infine è presidente della Commissione per il monitoraggio sulla somministrazione dei cd. "psicofarmaci" ai minori .

A livello nazionale il Garante è componente della Conferenza nazionale dei Garanti regionali e delle province autonome, che nell'anno 2017 ha dedicato buona parte degli incontri agli adempimenti previsti dalla legge n. 47 sui minori stranieri non accompagnati, di cui si farà un approfondimento nei paragrafi successivi.

In ogni caso durante tutto l'anno ha promosso la conoscenza del Garante dei minori, incontrando classi venute in visita presso il Palazzo della Regione o andando direttamente nelle scuole, dove ha illustrato tematiche specifiche riguardanti sempre il mondo dei giovani.

La percezione attuale di questo organo di garanzia appare buona, ormai, fra i soggetti operanti con i minori; è migliorata fra i genitori, ma richiederà un maggior sforzo di divulgazione nei confronti diretti dei ragazzi, che ancora oggi ammettono, in molti, di non conoscere l'esistenza di un Garante per loro. D'altro canto va rilevato che laddove i giovani hanno compreso l'importanza della figura, hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto per alcune problematiche e il ruolo di mediazione del Garante ha portato alla risoluzione del problema.

Minori stranieri non accompagnati: elenco dei tutori volontari

L'anno 2017 è stato un anno importante per la protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nel mese di aprile è stata pubblicata la legge 7 aprile 2017, n. 47 contenente un insieme di disposizioni tese a regolamentare meglio le misure di protezione di questa tipologia di minori.

Nel dicembre dello stesso anno è stato pubblicato il decreto legislativo n. 220 contenente alcune correzioni ed alcune integrazioni.

La nuova disciplina assume una significativa importanza per la figura del Garante dei minori perché non solo fornisce elementi nuovi su un tema rientrante nella competenza, ma introduce un nuovo compito per tutti i Garanti dei minori del territorio italiano: l'istituzione e la gestione di un elenco di volontari per il ruolo di tutori volontari.

L'art.11 della legge n. 47 impone l'istituzione di un *"elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguardi fratelli o sorelle"*. Richiede la stipula di appositi protocolli d'intesa fra i predetti garanti dell'infanzia e dell'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari.

Il decreto legislativo n. 220 ha modificato in parte tale articolo, prevedendo la sostituzione della frase *"quando la tutela riguardi fratelli o sorelle"* con il seguente periodo: *"nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni"*. Inoltre ha conferito all'Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza il compito di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni previste nel sopracitato art. 11 e ha previsto per tutti i garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano una collaborazione costante con l'Autorità nazionale mediante la presentazione di una relazione sulle attività realizzate a cadenza bimestrale. Infine ha spostato la competenza sulla nomina del tutore dal Tribunale ordinario al Tribunale per i minorenni.

L'introduzione di questa nuova competenza è stata molto impattante per diversi colleghi regionali perché ha determinato un'attività specifica e suppletiva rispetto alle consuete competenze.

Nel caso della Provincia autonoma di Trento gli adempimenti sono stati minimi perché, come noto anche dalle precedenti relazioni annuali, il presente ufficio ha già istituito tale elenco da qualche anno per tutti i minori, privi di figure genitoriali per le diverse motivazioni possibili (sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, stranieri non accompagnati, etc.)

Giova ricordare che il testo della disciplina dei compiti del Garante dei minori, contenuta nella legge n. 28 del 1982, nella versione vigente al momento della nomina del presente garante e valevole ancora sino alla scadenza del medesimo, prevede espressamente all'art. 2 ter, comma 4, lett. e) la promozione di *"iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela"* nonché a fornire consulenza e sostegno ai medesimi tutori.

Dalla lettura di tale attribuzione, dopo un verifica della reale necessità di volontari formati per il ruolo di tutore di minori, il presente Garante dei minori ha proceduto già nel 2014 ad attivare il primo corso di formazione per tutori volontari giungendo all'istituzione di un elenco fornito alla magistratura nei primi mesi del 2015.

A fine 2016 è stato organizzato un secondo percorso di formazione arricchendo l'elenco esistente di nuovi nominativi, poiché alcuni avevano ricevuto un numero adeguato di nomine e non potevano assumerne altre fino al raggiungimento della maggiore età dei ragazzi e altri avevano rinunciato alla disponibilità per sopravvenuti impedimenti personali o lavorativi.

Nel giugno 2017, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 47, è stata verificata la compatibilità dell'attuale elenco con le nuove disposizioni e quindi è stato formalizzato il protocollo previsto con il Presidente del Tribunale dei minorenni e con i Presidenti dei Tribunali ordinari di Trento e Rovereto, dal momento che i volontari sono stati formati e si sono resi disponibili per tutti i minori destinatari di provvedimenti di tutela nella provincia di Trento e quindi non solo per minori stranieri non accompagnati.

Nel 2017 i volontari per l'incarico di tutore erano 38. Gli incarichi ricevuti dai predetti volontari nell'anno sono stati 31 per cui al momento non è necessario effettuare nuovi percorsi di formazione essendovi un numero sufficiente di persone disponibili. Molti sono liberi perché molti incarichi ricevuti riguardano minori stranieri non accompagnati che hanno nella maggior parte dei casi un'età fra i 16-17 anni e quindi la tutela dura spesso solo pochi mesi.

Durante l'anno si è pertanto garantito un supporto tempestivo ad ogni problematica riguardante l'incarico ricevuto o la peculiarità del caso singolo e si è organizzato anche un evento formativo di aggiornamento sulla figura del minore straniero non accompagnato a seguito delle novità normative.

Nel 2018 è in programma la realizzazione di un vademecum dal taglio molto pratico per facilitare l'esercizio di questo compito, con linguaggio comprensibile anche per chi non è un tecnico del diritto. Nel frattempo è stato reso disponibile un volume realizzato dalla FRA, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti umani, su casi specifici di tutela, reso gentilmente disponibile in un numero di copie adeguato per tutti i tutori.

Minori e internet

Ormai è noto a tutti che distinguere il mondo reale dal mondo virtuale non ha più molto senso. Internet è un ambiente di vita di tutti, adulti e minori, in cui si creano relazioni, si intrecciano rapporti commerciali ed economici e si gestiscono anche alcuni processi amministrativi in senso ampio. I giovani poi tendono a preferire questo sistema di comunicazione utilizzando lo *smartphone* quasi fosse una "forma di prolungamento" dei propri arti.

Tuttavia la qualità di queste relazioni è oggetto di vari approfondimenti e gli effetti negativi di una gestione inadeguata o scorretta sono sotto gli occhi di tutti. Il termine cyberbullismo è conosciuto da tutti, nonni compresi. Per questo il Garante dei minori ha continuato ad occuparsi del tema, come ha fatto sin dall'insediamento, nelle due forme di azioni possibili.

Da un lato si è offerto un servizio di aiuto, consulenza e orientamento su questi temi a chi ha sottoposto un caso specifico e ciò ha riguardato soprattutto l'uso dei *social media*. Le richieste di aiuto hanno riguardato per lo più offese fra coetanei veicolate nei *social* più usati dai minori.

Dall'altro è stata posta in essere una serie di iniziative di sensibilizzazione, programmando incontri con ragazzi di diverse fasce d'età e con i docenti, per insegnare un uso consapevole di internet e soprattutto dei *social*.

Il quadro finale non è molto confortante. Il mondo adulto non conosce ancora bene queste tecnologie e quindi non riesce a fare

adeguate azioni educative, perché è un campo ancora piuttosto sconosciuto, e lascia che siano i minori stessi a gestire queste relazioni.

E' comprensibile che nessuno abbia studiato a scuola questa materia e quindi nessun adulto si ritrovi nel tradizionale bagaglio di conoscenze le informazioni da trasmettere ai giovani per un uso corretto, sereno e sicuro del web. Per questo lo sforzo da compiere, in questo frangente, è enorme, per lo più in un mondo caratterizzato da molti impegni quotidiani contingenti.

Tuttavia al momento la strada principale è quella educativa perché sul piano normativo non esiste ancora una tutela a monte, che protegga comunque tutti i ragazzi. Ogni adulto, ogni genitore in particolare, deve e dovrà far leva sulla responsabilità personale del minore valutando le capacità del singolo ragazzo e gestendo il tutto all'interno del processo di fiducia e autonomia che caratterizza ogni altra attività della vita.

E' ben vero che da poco è stata varata la legge 29 maggio 2017, n. 71 ma questa normativa rivolge l'attenzione a temi ben precisi. Nasce con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo e a tal fine introduce alcune forme di tutela specifiche, come il ricorso al Garante della privacy per l'oscuramento; la rimozione o il blocco di contenuti lesivi o il provvedimento di ammonimento del Questore. Ancora, introduce linee di azione in ambito scolastico, sia pure con finanziamenti limitati.

A breve vi sarà un ulteriore aiuto proveniente dal nuovo regolamento europeo sulla privacy, di prossima vigenza. Questo testo normativo coglie l'importanza di una tutela preventiva a monte, lo sottolinea in alcuni paragrafi introduttivi e prevede un articolo specifico per il cd. "consenso digitale" dei minori (l'art. 8).

Il "considerando" n. 38 sottolinea infatti che *"I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali"*.

Il "considerando" n. 58 aggiunge poi : *"Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente"*.

Sulla base di queste considerazioni l'art. 8 introduce un'età specifica per il consenso (16 anni), concede agli stati membri di abbassarla fino ai 13 e comunque ricorda la necessità di rispettare le norme esistenti sulla validità dei contratti.

Il testo è piuttosto complesso e deve essere letto in relazione alle norme italiane sulla conclusione dei contratti ma non è questa la sede per una disamina più specifica. Qui va rilevato che finalmente si comincia a ragionare in termini di interventi collettivi e preventivi prima che si crei la situazione patologica. Si pongono così le basi per una tutela del minore in linea con la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che prevede all'art. 39 il diritto a non avere interferenze indebite nella vita privata.

In questa materia va fatto infine un cenno alla cd *"cabina di regia internet"*. Nel 2016 la Giunta provinciale ha costituito una cabina ad hoc per affrontare il tema dell'uso consapevole di internet, coinvolgendo i soggetti che si occupano di questa problematica e introducendo un finanziamento specifico alle scuole. I limiti di questa cabina sono legati al raggio di azione,

ristretto all'ambito scolastico. Il dialogo fra i componenti della regia ha fatto invece emergere la necessità di allargare il raggio di intervento e di coinvolgere anche il mondo adulto.

In questa direzione si può collocare il recente disegno di legge sui giovani, di prossima discussione in Consiglio provinciale, che intende creare una nuova cabina di regia dedicata alle principali tematiche dei giovani. Nell'articolato presentato appare recepito e valorizzato il coinvolgimento del mondo adulto nel campo digitale con lo scopo di superare proprio il divario tecnologico che esiste fra genitori e figli e che costituisce una forte barriera per un dialogo fattivo.

Minori e scuola

Come già ricordato nella precedente relazione la competenza del Difensore civico e quella del Garante dei minori si sovrappongono nell'ambito delle criticità riguardanti la scuola perché i destinatari delle segnalazioni sono enti pubblici e i soggetti interessati sono minori. Per questa ragione la trattazione viene fatta unitariamente e viene inserita nella parte dedicata al Garante dei minori.

Complessivamente sono stati trattati circa 40 fascicoli, di cui circa 30 come difesa civica e meno di 10 come tutela minori. Una parte di questi riguardano i docenti e ineriscono problemi di natura burocratica relativi al rapporto con il datore di lavoro pubblico. Un'altra parte riguarda le forme di sostegno economico a vario titolo esistenti per lo studio, quali ad esempio voucher per studi all'estero. Un'altra parte poi ha interessato gli studenti nelle diverse forme di procedimento amministrativo o di servizi che li riguardano come l'iscrizione, la bocciatura o il ritiro o il funzionamento del servizio mensa.

Altra parte delle problematicità esula dai profili prettamente amministrativi ed investe il benessere del minore in senso più ampio. Qui due sono gli spunti di riflessione.

Un primo cenno va rivolto ad alcune perplessità giunte sull'utilizzo delle immagini dei minori. In alcuni casi il diniego formulato dai genitori è stato gestito con tecniche non propriamente adeguate per cui lo stesso è divenuto, di fatto, una discriminazione nei confronti di quel minore. Per questo si ritiene opportuno suggerire in questa sede una riformulazione dei modelli di autorizzazione dell'uso delle immagini e delle conseguenti scelte tecnico-operative adottate per i casi di rifiuto.

Un secondo cenno va fatto alla gestione delle problematiche dell'inclusione perché le conseguenze di una scelta scolastica non adatta si riverberano su tutta la classe e sugli insegnanti. L'assegnazione e la distribuzione delle ore di sostegno è un'attività complessa e delicata, che si muove in un quadro ben delineato ma richiede una declinazione personalizzata in capo ad ogni istituto. Su questo punto e su tutte le problematiche con respiro più generale è stato coltivato un dialogo con il Dipartimento della conoscenza auspicando un miglioramento e/o l'introduzione di linee guida condivise, come quelle sottoscritte dal MIUR e la Garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza sul diritto allo studio per gli studenti fuori famiglia.

Un argomento a sé che ha investito soprattutto la scuola è stato il nuovo obbligo vaccinale. Il tema è stato trattato per le sole problematiche rientranti nella competenza appartenente al Garante provinciale, rinviando alla sede di Roma per le altre di respiro nazionale. Entrando nel dettaglio il Garante dei minori ha approfondito le modalità di acquisizione dei dati dei minori da parte delle scuole, che hanno proceduto in maniera complessiva

per tutti gli studenti, senza chiedere il contributo personale dei singoli genitori. Con una tempistica non proprio veloce il Dipartimento ha comunque risposto e l'Azienda sanitaria ha condiviso la missiva. Sostanzialmente il Dipartimento della conoscenza ha chiesto all'APSS la dichiarazione di conformità o non conformità per ciascun alunno, lasciando all'Azienda la verifica della sussistenza della stessa, sia essa per vaccinazione effettuata o per sussistenza di esenzione, senza obbligo di motivare nel dettaglio in proposito. Tutto ciò è stato possibile in base al provvedimento del Garante della privacy n. 365 dell'1 settembre 2017, valevole per tutti gli enti destinatari del nostro intervento.

Minori e genitori in difficoltà

Un tema delicato su cui il Garante dei minori pone da sempre attenzione è quello dei minori destinatari di interventi di protezione in caso di genitori in difficoltà o fragili. In questo campo l'ufficio offre un servizio di informazione e orientamento sulle peculiarità di ogni singola situazione, aiutando a comprendere il quadro giuridico esistente e l'eventuale provvedimento giudiziale intervenuto nel contesto della rete sociale esistente. Genitori, nonni o tutori chiedono aiuto inoltre in caso di difficoltà con amministrazioni pubbliche legate alla condizione del minore fuori famiglia oppure chiedono aiuto per comprendere e migliorare le relazioni con i servizi sociali.

Più in generale il Garante dei minori cerca di monitorare la situazione provinciale in questo settore per promuovere miglioramenti e per accrescere la comunicazione fra istituzioni. Per questa ragione è parte del "Tavolo istituzionale Ufficio centro per l'infanzia" preposto al confronto sulle problematiche dei minori affidati o comunque collocati fuori famiglia. E in questa direzione, a fine 2017 è stato avviato un percorso di visita delle

principali strutture di accoglienza residenziale. Non esiste un obbligo di adesione, come nel caso della Procura del Tribunale dei minorenni, ma volontariamente tutte le strutture si sono rese disponibili.

Per ora la risposta è buona. Il privato sociale si è dimostrato pronto all'iniziativa, accogliente e aperto, ciascuno in una formula personalizzata. C'è stato chi ha previsto un incontro formale con i soli responsabili; chi ha organizzato una cena con educatori e ragazzi; o chi ha organizzato una visita al pomeriggio per incontrare i minori dopo la scuola insieme agli educatori.

Gli ingressi nelle strutture residenziali riguardano per lo più adolescenti o preadolescenti con una situazione alle spalle ben pesante, che sicuramente legittima l'intervento di protezione adottato e che spesso è avvenuto su base consensuale degli adulti. Le strutture e il personale incontrati mostrano un servizio provinciale di buon livello.

Tuttavia va fatta una riflessione su questa fascia di età di ingresso e sull'efficacia degli interventi eseguiti. Lo studio di questo quadro è già all'esame di chi si occupa istituzionalmente di questi casi e studi e seminari recenti hanno analizzato il fenomeno.

Il ruolo genitoriale attuale ha una configurazione diversa da quella di qualche generazione fa e ha punte di debolezza diverse da quelle del passato. L'auspicio di questo ufficio è di procedere verso progetti che utilizzino nuove chiavi di lettura per sostenere, rafforzare e migliorare questi adulti.

APPENDICE

Numero di fascicoli aperti nel 2017 con ripartizione di competenza

ARGOMENTO DELLE RICHIESTE	N° FASCICOLI
1 - ORDINAMENTO	
1.1 - elezioni	0
1.2 - referendum e iniziative popolari	8
1.3 - enti pubblici	0
1.4 - enti locali	3
1.5 - organizzazione e personale	20
1.6 - attività amministrativa-procedimento	30
1.7 - trasparenza-rapporti col cittadino	53
1.8 - servizi pubblici	4
1.9 - documenti e atti	11
1.10 - libro fondiario e catasto	6
1.11 - contratti-contabilità	13
1.12 - tributi-tariffe	50
1.13 - beni pubblici	5
1.14 - giurisdizione civile	60
1.15 - giurisdizione penale	5

1.16 - sanzioni amministrative	17
1.17 - diritto e rapporti internazionali	31
2 - ECONOMIA E LAVORO	
2.1 - lavoro collocamento	10
2.2 - previdenza e assicurazioni sociali	42
2.3 - agricoltura	8
2.4 - zootecnia	0
2.5 - foreste	3
2.6 - usi civici	2
2.7 - credito	0
2.8 - miniere, cave e acque minerali	0
2.9 - energia	2
2.10 - industria	1
2.11 - artigianato	0
2.12 - commercio	0
2.13 - esercizi pubblici	3
2.14 - turismo	4
2.15 - immigrazione ed emigrazione	2
3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	

3.1 - assistenza e volontariato	20
3.2 - sanità	59
3.3 - igiene e sicurezza pubblica	7
3.4 - scuola e istruzione	27
3.5 - formazione professionale	0
3.6 - scuola dell'infanzia e asili nido	3
3.7 - sport e attività ricreative	3
3.8 - beni e attività culturali	5
3.9 - minoranze etniche e linguistiche	0
4 - TERRITORIO E AMBIENTE	
4.1 - urbanistica	73
4.2 - espropriazioni	12
4.3 - acque pubbliche e opere idrauliche	10
4.4 - opere pubbliche	28
4.5 - protezione civile	1
4.6 - edilizia abitativa	62
4.7 - trasporti-viabilità-diritto della strada	56
4.8 - tutela dell'ambiente e del paesaggio	1
4.9 - inquinamento	11

4.10 - tutela della flora e della fauna, caccia e pesca	0
5 - PUBBLICA TUTELA DEI MINORI	
5.1 - interventi individuali	57
5.2 - interventi collettivi	19
TOTALE	847

Tipologia degli enti interessati nei fascicoli aperti nell'anno 2017

ENTI INTERESSATI	n. casi anno 2017
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	2
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, TURISMO E PROMOZIONE, CACCIA E PESCA	2
ASSESSORATO ALLA COESIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, ENTI LOCALI ED EDILIZIA ABITATIVA	1
AGENZIA DEL LAVORO	3
AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI	2
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	1
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	4
AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE	1
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA	9
AGENZIA PROVINCIALE PER LE OPERE PUBBLICHE	3
AGENZIA PROVINCIALE PER LE RISORSE IDRICHE E L'ENERGIA	2
AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	1
CENTRO PER L'IMPIEGO	1
CONSIGLIO PROVINCIALE	1

DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI	1
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA	23
DIPARTIMENTO SALUTE E SOLIDARIETÀ	1
DIPARTIMENTO TERRITORIO, AGRICOLTURA, AMBIENTE E FORESTE	1
DIREZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA	2
SERVIZIO AGRICOLTURA	3
SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	5
SERVIZIO BACINI MONTANI	5
SERVIZIO CATASTO	3
SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO	1
SERVIZIO FORESTE E FAUNA	1
SERVIZIO GEOLOGICO	1
SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE	2
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE	1
SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA	4
SERVIZIO GESTIONE STRADE	6
SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E COOPERAZIONE	1
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO	3
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE SECONDO GRADO	2

UNIVERSITÀ	2
SERVIZIO LAVORO	2
SERVIZIO LIBRO FONDIARIO	5
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE	4
SERVIZIO OPERE AMBIENTALI	1
SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE	1
SERVIZIO PER IL PERSONALE	13
SERVIZIO PER IL RECLUTAMENTO, GESTIONE PERSONALE SCUOLA E RELAZIONI SINDACALI	2
SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	2
SERVIZIO POLITICHE SANITARIE E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	1
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	3
SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE E AREE PROTETTE	1
SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	6
SERVIZIO TURISMO E SPORT	4
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO	2
STRUTTURA MULTIFUNZIONALE TERRITORIALE AD PERSONAM	1
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI	3
ACLI	1
AGENZIA DELLE ENTRATE TRENTO	5

ALTO GARDA SERVIZI S.P.A.	1
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	7
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	65
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA	1
AZIENDA SPECIALE IGIENE AMBIENTALE LAVIS	2
AZIENDA FORESTALE TRENTO – SOPRAMONTE	1
CARABINIERI	1
CASA DI CURA SOLATRIX	2
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA	2
CFP CENTRO MODA CANOSSA	1
CENTRO SERVIZI EDUCATIVI MONS. LORENZO DALPONTE	1
COLLETTIVITÀ	14
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIARDINO INCANTATO"	1
COMMISSARIATO DEL GOVERNO	5
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	5
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO	5
COMUNITA' DELLA PAGANELLA	1
COMUNITA' DELLA ROTALIANA-KÖNIGSBERG	5
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI	4

COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	1
COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	1
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	6
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	3
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	1
COMUN GENERAL DE FASCIA	1
COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme	3
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO	1
COMUNITA' CASA MIA RIVA DEL GARDA	1
COOPERATIVA SOCIALE "LAVORO"	1
CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	6
FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE	1
FONDAZIONE CROSINA SARTORI CLOCH	1
DOLOMITI AMBIENTE S.R.L.	2
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	2
DOLOMITI RETI S.P.A.	1
FIEMME SERVIZI S.P.A.	21
ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	1
ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA	2

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALA	1
ISTITUTO COMPRENSIVO MORI - BRENTONICO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO	1
ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO EST	1
ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERETO SUD	1
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1	1
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4	1
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEI LAGHI	2
ISTITUTO ISTRUZIONE DON MILANI ROVERETO	1
ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE	1
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO BUONARROTI - POZZO	1
LICEO ROSMINI	1
ITEA	50
LIDO S.R.L.	1
NOVARETI	2
OPERA UNIVERSITARIA	1
ORDINE DEGLI AVVOCATI	2
ORDINE DEGLI INGEGNERI	1

POLIZIA POSTALE	5
POSTE ITALIANE S.P.A.	2
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO	2
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DEI MINORENNI	1
QUESTURA DI TRENTO	23
SAT	1
SCUOLA MATERNA DI TENNO	1
SET S.P.A.	1
STET S.P.A.	1
TRENTA S.P.A.	1
TRENTINO MARKETING	1
TRENTINO NETWORK	1
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	6
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	3
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	2
TRIBUNALE DI TRENTO	13
TRIBUNALE DI ROVERETO	2
TRIBUNALE PER I MINORENNI	7
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO	1

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TERZOLAS	1
COMUNI TARENTINI CONVENZIONATI	
COMUNE DI ALA	2
COMUNE DI ALBIANO	2
COMUNE DI ARCO	2
COMUNE DI AVIO	5
COMUNE DI BESENELLO	2
COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE	1
COMUNE DI BOCENAGO	1
COMUNE DI BRENTONICO	4
COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	2
COMUNE DI CALDES	21
COMUNE DI CALDONAZZO	5
COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA	6
COMUNE DI CAMPODENNO	3
COMUNE DI CANAL SAN BOVO	1
COMUNE DI CAPRIANA	1
COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FEMME	2
COMUNE DI CASTELLO TESINO	3

COMUNE DI CAVALESE	7
COMUNE DI CAVEDAGO	1
COMUNE DI CAVEDINE	5
COMUNE DI CIMONE	3
COMUNE DI CIVEZZANO	5
COMUNE DI CLES	3
COMUNE DI COMANO TERME	1
COMUNE DI COMMEZZADURA	1
COMUNE DI CUNEVO	1
COMUNE DI DENNO	1
COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA	1
COMUNE DI DRO	1
COMUNE DI FAEDO	2
COMUNE DI FIAVE'	1
COMUNE DI FOLGARIA	2
COMUNE DI FORNACE	2
COMUNE DI GIOVO	1
COMUNE DI GIUSTINO	1
COMUNE DI GRIGNO	1

COMUNE DI IMER	1
COMUNE DI LAVARONE	3
COMUNE DI LAVIS	6
COMUNE DI LEDRO	3
COMUNE DI LEVICO TERME	7
COMUNE DI LIVO	1
COMUNE DI LONA LASES	2
COMUNE DI LUSERNA	1
COMUNE DI MEZZANA	1
COMUNE DI MEZZOCORONA	2
COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	2
COMUNE DI MOENA	1
COMUNE DI MOLVENO	2
COMUNE DI MORI	11
COMUNE DI NAGO TORBOLE	5
COMUNE DI NAVE SAN ROCCO	1
COMUNE DI NOGAREDO	2
COMUNE DI OSSANA	1
COMUNE DI PEIO	2

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	4
COMUNE DI POZZA DI FASSA	4
COMUNE DI PREDALIA	4
COMUNE DI PREDAZZO	3
COMUNE DI REVO'	1
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	4
COMUNE DI ROMENO	1
COMUNE DI RONZO CHIENIS	1
COMUNE DI RONZONE	1
COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA	1
COMUNE DI ROVERETO	26
COMUNE DI RUFFRE'	2
COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE	1
COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	3
COMUNE DI SORAGA	1
COMUNE DI SPIAZZO	2
COMUNE DI STORO	9
COMUNE DI TELVE	1
COMUNE DI TENNA	2

COMUNE DI TENNO	1
COMUNE DI TERZOLAS	1
COMUNE DI TESERO	2
COMUNE DI TIONE DI TRENTO	2
COMUNE DI TRAMBILENO	2
COMUNE DI TRANSACQUA	1
COMUNE DI TRENTO	59
COMUNE DI VALFLORIANA	1
COMUNE DI VALLELAGHI	3
COMUNE DI VERMIGLIO	1
COMUNE DI VILLA LAGARINA	1
COMUNE DI VOLANO	1
COMUNE DI ZIANO DI FIEMME	1
COMUNE DI ZUCLO	1
COMUNI TARENTINI NON CONVENZIONATI	
COMUNE ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	3
COMUNE DI CAGNO'	5
COMUNE DI CANAZEI	3
COMUNE DI FIEROZZO	2

COMUNE DI NOMI	4
COMUNE DI PIEVE DI BONO – PREZZO	3
COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	2
COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO	2
COMUNE DI TRE VILLE	1
COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA	3
UFFICI ED ENTI EXTRA PROVINCIALI	
ABACO SPA	1
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI (ANG) ROMA	1
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONI EMILIA ROMAGNA	1
AMBASCIATE ITALIANE ALL'ESTERO	10
ANAS S.P.A.	1
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1
AZIENDA SANITARIA ALTO ADIGE	1
AZIENDA SANITARIA VARESE	1
BANCA D'ITALIA	1
COMUNI	10
CONSOLATO D'ITALIA A MADRID	1
DIFENSORE CIVICO REGIONE CAMPANIA	1

DIFENSORE CIVICO REGIONE LOMBARDIA	1
DIFENSORE CIVICO REGIONE EMILIA ROMAGNA	1
ENEL ENERGIA – POTENZA	1
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2
INPS MILANO	1
INPS BOLZANO	1
INPS REGGIO EMILIA	1
M&G COOP MULTISERVIZI	1
MINISTERI	14
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DEL VENETO	1
POSTE ITALIANE S.P.A. ROMA	1
PREFETTURA DI FORLI' CESENA	1
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI	1
TRENITALIA S.P.A.	1
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NOVARA	1
UNIVERSITA' DI BOLZANO	1
UBROKER S.R.L.	1
VODAFONE S.P.A.	1
SOGGETTO PRIVATO	43

Dati relativi ai fascicoli definiti nell'anno 2017

TOTALE FASCICOLI ARCHIVIATI				
CON RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ DI TRATTAZIONE	CON RIFERIMENTO ALL'ENTE COINVOLTO			TOTALE
	FASCICOLO SOGGETTO A COMPETENZA	FASCICOLO NON SOGGETTO A COMPETENZA	PRIVATI	
Intervento verbale	54	4	1	59
Intervento scritto	328	54	0	382
Intervento in ufficio	329	87	41	457
TOTALE FASCICOLI	711	145	42	898

Dati relativi ai fascicoli trattati nell'anno 2017

ENTI	NUMERO INTERVENTI SCRITTI NEL 2017
PROVINCIA ED ALTRI ENTI E SOGGETTI IN AMBITO PROVINCIALE	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	131
ALTRI ENTI IN AMBITO PROVINCIALE	432
TOTALE ENTI	563
ENTI E SOGGETTI EXTRA PROVINCIALI	
AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO	8
ENTI EXTRA PROVINCIALI	36
TOTALE ENTI	44
TOTALE GENERALE	607

LEGGE PROVINCIALE SUL DIFENSORE CIVICO

Legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

(b.u. 21 dicembre 1982, n. 58)

NOTE AL TESTO

-In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sul difensore civico", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.

-Vedi però l'art. 10 della l.p. 19 giugno 2008, n. 6.

Art. 1

Istituzione

È istituito presso la presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico.

Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 2

Compiti del difensore civico

Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta

provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile.

Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.

Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15. Vedi anche l'art. 4, comma 4 della l.p. 30 maggio 2014, n. 4.

Art. 2 bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;
- b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 2 ter

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e abrogato dall'art. 2 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5 (per una disposizione transitoria relativa all'abrogazione vedi l'art. 6, comma 2 di quest'ultima legge).

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento

Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia e degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica. Decorso 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre

agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 2 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32. Per errore l'articolo in questione aveva numerato come 4 bis e 4 ter due nuovi commi inseriti fra il comma quarto e il comma quinto; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione.

Art. 3 bis

Interventi in materia ambientale

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 4

Informazione del difensore civico

1. Il difensore civico può chiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo

svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 luglio 1991, n. 15.

Art. 5

Relazione del difensore civico

Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.

Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.

Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività.

La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta.

I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione.

Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 3 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32 e dall'art. 1 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6. Quest'ultimo articolo, per errore, aveva numerato da 2 bis a 2 quinquies alcuni commi aggiunti dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione. Vedi anche gli articoli 145 e 146 della deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3.

Art. 6

Requisiti e nomina

Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso.

Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.

Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile in nessuno dei ruoli previsti da questa legge.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, dall'art. 2 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 (quest'articolo, per errore, aveva numerato come 2 bis un comma aggiunto dopo il secondo comma; in questa sede s'è corretto l'errore, eliminando la numerazione), dall'art. 2 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 3 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 7

Cause di incompatibilità

L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1. membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;
2. magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;
3. amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico.

Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

NOTE AL TESTO

-Il terzo comma è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

-Con riguardo al numero 1) del primo comma vedi, però, l'art. 15, comma 1, lettera h) della l.p. 5 marzo 2003, n. 2.

Art. 8

Durata. Revoca e disposizioni per la nuova designazione

Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre

all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9

Adempimenti del difensore civico

Il difensore civico, entra trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

1. la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7.

2. la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico.

2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica è il difensore: egli coordina le attività dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, può avocare a sé casi assegnati ai garanti.

3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti.

4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di età nell'infanzia e nell'adolescenza in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori. Il garante, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie interessate, promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati alla tutela dell'effettivo esercizio dei diritti dei minori nell'infanzia e nell'adolescenza, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle loro decisioni e di positivo e pieno sviluppo della loro personalità. E' inoltre compito del garante dei diritti dei minori coordinare, supportare e tutelare la figura del tutore dei minori volontario. Il garante organizza incontri periodici per il confronto, la formazione e l'aggiornamento dei tutori dei minori. Nelle situazioni di maggiore complessità affianca il tutore nel prendere decisioni e nel mediare con le famiglie.

5. I garanti sono scelti fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) per il garante dei diritti dei detenuti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali;
- b) per il garante dei diritti dei minori: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale, nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, o della prevenzione del disagio sociale o dell'intervento sulla devianza minorile o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

6. I garanti sono nominati, disgiuntamente, dal Consiglio provinciale nella stessa seduta in cui è nominato il difensore civico.

7. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina dei garanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni degli stessi.

8. Ai garanti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, con l'esclusione del comma 2, e l'articolo 9.

9. I garanti sono tenuti ad astenersi da attività professionali che interferiscono o che sono incompatibili con i compiti assegnati.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questo articolo, l'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le fattispecie in cui i garanti sono tenuti ad astenersi a pena di decadenza.

NOTE AL TESTO

-Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

-Nel comma 8, anziché " con l'esclusione del comma 2" si legga, più correttamente, " con l'esclusione del secondo comma".

Art. 10

Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Ai garanti spetta un trattamento economico pari ad un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico, al garante dei diritti dei detenuti e al garante dei diritti dei minori spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.

NOTE AL TESTO

Articolo già modificato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, sostituito dall'art. 3 della l.p. 7 marzo 1997, n. 6 e così sostituito dall'art. 4 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11

Il Consiglio provinciale, su proposta dell'ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico.

Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo alle funzioni svolte dai garanti.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11, modificato dall'art. 3 della l.p. 11 febbraio 2009, n. 1 e dall'art. 5 della l.p. 20 giugno 2017, n. 5.

Art. 11 bis

1. La presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 5 settembre 1988, n. 32.

Art. 12

omissis

NOTE AL TESTO

Articolo abrogato dall'art. 1 della l.p. 5 novembre 1984, n. 11.

Art. 13 - Art. 14

omissis

NOTE AL TESTO

Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

(b.u. 27 giugno 2017, n. 26, suppl. n. 4)

Art. 1 - Art. 5

omissis

NOTE AL TESTO

Articoli introduttivi dell'art. 9 bis, abrogativi dell'art. 2 ter, modificativi degli articoli 6, 11 e sostitutivi dell'art. 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

Art. 6

Disposizioni finali

1. In prima applicazione di questa legge, il Consiglio provinciale nomina solo il garante dei diritti dei detenuti. Tale garante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore di questa legge e può essere rieletto per la successiva legislatura.

2. Fino al primo rinnovo del Consiglio provinciale, successivo alla data di entrata in vigore di questa legge, il difensore civico continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 2 ter della legge provinciale sul difensore civico 1982, ancorché abrogato.

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 4 giugno 1985, n. 5

Regolamento sul funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico

(b.u. 18 giugno 1985, n. 28)

Art. 1

(1) Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della legge provinciale istitutiva dell'ufficio, il Difensore civico:

- dispone di una segreteria, la quale provvede a tutti gli adempimenti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio;
- convoca ed intrattiene rapporti con i funzionari preposti ai servizi degli enti interessati (1).

Art. 2

(1) L'ufficio del Difensore civico:

- riceve, protocolla e classifica le richieste di interventi;
- svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze, identificandone l'oggetto nonché l'organo, il servizio o l'ufficio della Provincia o degli altri enti nei confronti dei quali può aver luogo l'intervento del Difensore civico;
- richiede agli interessati i chiarimenti o l'integrazione della documentazione che si rendessero necessari;
- riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo le indicazioni sulla procedura da seguire ed i suggerimenti nei casi che manifestamente esulino dalla competenza del Difensore civico;
- effettua le ricerche legislative, dottrinarie e giurisprudenziali utili per la trattazione delle questioni all'esame del Difensore civico;
- predispone i documenti, le relazioni, gli studi ed ogni altra documentazione richiesta dal Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni;
- cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

Art. 3

(1) L'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale determina con propria deliberazione, sentito il Difensore civico, la consistenza del personale necessario per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio.

(2) Il personale assegnato all'ufficio del Difensore civico appartiene al ruolo del personale del Consiglio provinciale. Allo stesso ufficio potrà essere assegnato personale comandato al Consiglio provinciale o assunto con contratto a tempo determinato, secondo la disciplina recata dal regolamento organico del personale del Consiglio provinciale.

(3) Il personale assegnato, anche temporaneamente all'ufficio, dipende funzionalmente dal Difensore civico.

(4) Al Presidente del Consiglio provinciale compete l'iniziativa di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del personale assegnato all'ufficio del Difensore civico, su proposta del Difensore civico stesso.

Art. 4

(1) L'ufficio di presidenza individua i locali dove ha sede l'ufficio del Difensore civico ed assegna il mobilio, gli arredi e le attrezzature necessarie all'espletamento delle relative attribuzioni. Il Difensore civico ne diviene consegnatario.

Art. 5

(1) Ai fini dell'espletamento dei propri compiti, il Difensore civico può disporre l'effettuazione di missioni.

NOTE

(1) Vedi anche i commi 4 e 5 dell'art. 1 della deliberazione dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 24 aprile 1987, n. 22.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

(Approvata dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 35)

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri

dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.

2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi.

2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.

2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art . 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.

2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'art. 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.

A tal fine, e in conformità con l'obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e

idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'art. 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato,

nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell'affidamento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:

a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro

consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;

b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o -adottiva oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d'origine;

c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;

d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che

collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della Comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui

vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;

f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione e i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.

2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.

4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all'uguaglianza delle possibilità:

a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia

generale che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;

c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;

d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo;

e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.

2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente Convenzione.

3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;

b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite;

c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del

paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;

d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.

2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'art. 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:

- a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
- b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
- c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo;

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;

- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;

d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.

2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.

3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.

4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento devono

svolgere in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.

2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:

- a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
- b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:

I – di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

II – di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;

III – che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;

IV – di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo scarico a condizioni di parità;

V – qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con la legge;

VI – di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;

VII – che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar modo:

a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;

b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possano figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica e in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di

due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata

da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea generale.

11. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione nel paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno

successivamente - in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;

b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato

da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;

c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;

d) il Comitato può dare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli artt. 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di

adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea generale.

2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.

3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.

2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.

3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 53

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI GARANTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

**Approvate in sede di Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza in data 18 gennaio 2017**

La legge 112/ 2011 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" e le diverse leggi regionali e/o provinciali prevedono, tra le competenze conferite, la possibilità per l'Autorità e i Garanti, comunque denominati, di ricevere segnalazioni relative a casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei bambini e dei ragazzi presenti nei rispettivi territori.

In mancanza di una normativa nazionale di riferimento e in considerazione delle diversità esistenti tra le varie leggi regionali e provinciali, nelle prassi dei diversi Uffici si sono affermate procedure che differiscono, anche sensibilmente, da territorio a territorio.

Il presente documento ha lo scopo di definire regole e procedure uniformi e condivise per garantire la corretta e tempestiva presa in carico delle segnalazioni e per definire in modo chiaro le attività necessarie alla loro gestione da parte dei singoli Uffici, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 delle Legge 12/7/2011, n. 112 e dal DPCM 20/7/2012 n. 168 il quale, all'art. 10 comma 3, dispone che *"con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i Garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione"*.

Sono comunque fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento.

Procedure a seguito di segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare sia situazioni singole, in cui chi segnala ravvede la violazione o il rischio di violazione dei diritti di uno o più minori (segnalazioni individuali), che temi di carattere generale (segnalazioni collettive).

Esse devono contenere i seguenti elementi minimi:

- descrizione della violazione o del rischio di violazione nella quale la/le persona/e di minore età sta/nno incorrendo o rischia/no di incorrere o, nel caso in cui siano lesi interessi diffusi, descrizione circostanziata del problema;
- informazioni anagrafiche idonee ad identificare il/i minore/i coinvolto/i;
- se disponibile, documentazione utile a valutare il caso o la situazione complessiva.

L'attività di presa in carico e gestione delle segnalazioni è articolata in 3 fasi che corrispondono alla necessità dei Garanti di: conoscere e analizzare i casi che vengono portati alla loro attenzione; procedere con l'attività istruttoria; pervenire alla definizione conseguente, motivandola, e attivare gli interventi ritenuti opportuni, così definendo il fascicolo.

Tali fasi sono:

1. ricezione

2. istruttoria
3. definizione

Fase 1: Ricezione

1. Fatte salve le procedure di maggiore garanzia dei diritti dei minori di età previste nelle leggi istitutive dei Garanti e nelle altre disposizioni di riferimento, la richiesta è posta al Garante per iscritto.
2. Le segnalazioni anonime di regola non sono acquisite.

Fase 2: Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione, il Garante apre un fascicolo e dispone gli accertamenti che ritiene necessari. Il Garante può:
 - a. chiedere informazioni e notizie;
 - b. ascoltare l'autore della segnalazione e/o i soggetti menzionati nella stessa;
 - c. fissare un incontro con gli enti e/o le istituzioni interessati;
 - d. fissare un incontro con le parti interessate.
2. Se sono state richieste informazioni ad altri soggetti, si attende che alla richiesta venga dato riscontro. Se non si ottiene risposta in un termine ritenuto congruo, si provvede al sollecito.
3. Per la maggiore prossimità ai cittadini, in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, richiamato dalla legge istitutiva dell'Autorità Garante (legge 112/2011), le segnalazioni relative a

situazioni che si verificano in territori in cui è previsto il Garante sono prese in carico dai relativi uffici competenti per territorio.

4. Se dalla segnalazione emerge incompetenza per territorio, il Garante trasmette la segnalazione ad altro Garante o, per quelle regioni in cui il Garante non è stato istituito/nominato, all'Autorità garante. Se il caso ha rilevanza nazionale viene trasmesso all'Autorità garante.
5. Se dalla segnalazione emerge l'incompetenza per materia del Garante, quest'ultimo può orientare il segnalante ad altri uffici o servizi.
6. Nei casi per i quali è pendente un procedimento giudiziario, il Garante interviene esclusivamente nei limiti previsti dalle proprie funzioni istituzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e della funzione costituzionale attribuita alla giurisdizione autonoma e indipendente. Può richiedere informazioni agli Enti coinvolti nella gestione del caso, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona di minore età.
7. Qualora dalla segnalazione si evinca una situazione di grave pregiudizio per il minore che necessita un intervento immediato, la segnalazione è trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
8. Quando nelle condotte degli adulti si rilevano fatti potenzialmente costituenti reato procedibile d'ufficio, la segnalazione è inviata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Fase 3: Definizione

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Garante assume, motivandole, le valutazioni conseguenti inviando pareri, inviti, raccomandazioni, richieste o archiviando, ove del caso, il fascicolo.
2. Ai fini di tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei minori, il Garante, in particolare, può:
 - a. segnalare alle Amministrazioni competenti e/o all'Autorità giudiziaria situazioni di rischio o di pregiudizio che richiedano interventi di ordine assistenziale o giudiziario;
 - b. invitare le Amministrazioni competenti a modificare i provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
 - c. raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di condotte omissive, di specifici provvedimenti;
 - d. richiamare le Amministrazioni competenti e i soggetti coinvolti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse della persona di minore età;
 - e. intervenire nei procedimenti amministrativi, ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi e ove previsto dalle rispettive leggi istitutive.
3. Il fascicolo viene chiuso con un atto finale, archiviato e conservato in luogo idoneo in modo che nessuno possa avervi accesso senza l'autorizzazione del Garante, con contestuale comunicazione al segnalante.

ELENCO DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ DI VALLE CONVENZIONATI AL 31 DICEMBRE 2017

COMUNI

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. ALA | 21. CANAL SAN BOVO |
| 2. ALBIANO | 22. CAPRIANA |
| 3. ALDENO | 23. CARANO |
| 4. ARCO | 24. CARISOLO |
| 5. AVIO | 25. CARZANO |
| 6. BASELGA DI PINE' | 26. CASTEL CONDINO |
| 7. BEDOLLO | 27. CASTELLO MOLINA DI FIEMME |
| 8. BESENELLO | 28. CASTELLO TESINO |
| 9. BLEGGIO SUPERIORE | 29. CASTELNUOVO |
| 10. BOCENAGO | 30. CAVALESE |
| 11. BORGO VALSUGANA | 31. CAVARENO |
| 12. BRENTONICO | 32. CAVEDAGO |
| 13. BREZ | 33. CAVEDINE |
| 14. CADERZONE TERME | 34. CEMBRA LISIGNAGO |
| 15. CALCERANICA AL LAGO | 35. CIMONE |
| 16. CALDES | 36. CINTE TESINO |
| 17. CALDONAZZO | 37. CIVEZZANO |
| 18. CALLIANO | 38. CLES |
| 19. CAMPITELLO DI FASSA | 39. CLOZ |
| 20. CAMPODENNO | 40. COMANO TERME |

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 41. COMMEZADURA | 66. LONA LASES |
| 42. CROVIANA | 67. LUSERNA |
| 43. DAIANO | 68. MALE' |
| 44. DAMBEL | 69. MALOSCO |
| 45. DENNO | 70. MASSIMENO |
| 46. DIMARO FOLGARIDA | 71. MEZZANA |
| 47. DRENA | 72. MEZZANO |
| 48. DRO | 73. MEZZOCORONA |
| 49. FAEDO | 74. MEZZOLOMBARDO |
| 50. FAI DELLA PAGANELLA | 75. MOENA |
| 51. FIAVE' | 76. MOLVENO |
| 52. FOLGARIA | 77. MORI |
| 53. FONDO | 78. NAGO TORBOLE |
| 54. FORNACE | 79. NAVE SAN ROCCO |
| 55. GARNIGA TERME | 80. NOGAREDO |
| 56. GIOVO | 81. NOVALEDO |
| 57. GIUSTINO | 82. OSPEDALETTO |
| 58. GRIGNO | 83. OSSANA |
| 59. IMER | 84. PALU' DEL FERSINA |
| 60. ISERA | 85. PANCHIA' |
| 61. LAVARONE | 86. PEIO |
| 62. LAVIS | 87. PELLIZZANO |
| 63. LEDRO | 88. PELUGO |
| 64. LEVICO TERME | 89. PERGINE VALSUGANA |
| 65. LIVO | 90. PIEVE TESINO |

91. PINZOLO	116.SFRUZ
92. POMAROLO	117.SORAGA
93. PORTE DI RENDENA	118.SOVER
94. POZZA DI FASSA	119.SPIAZZO
95. PREDAIA	120.SPORMAGGIORE
96. PREDAZZO	121.SPORMINORE
97. RABBI	122.STENICO
98. REVO'	123.STORO
99. RIVA DEL GARDA	124.STREMBO
100.ROMENO	125.TELVE
101.RONCEGNO TERME	126.TENNA
102.RONCHI VALSUGANA	127.TENNO
103.RONZO CHIENIS	128.TERRAGNOLO
104.RONZONE	129.TERZOLAS
105.ROVERE' DELLA LUNA	130.TESERO
106.ROVERETO	131.TIONE DI TRENTO
107.RUFFRE'	132.TRAMBILENO
108.RUMO	133.TRENTO
109.SAN MICHELE ALL'ADIGE	134.VALDAONE
110.SANT'ORSOLA TERME	135.VALFLORIANA
111.SANZENO	136.VALLELAGHI
112.SARNONICO	137.VARENA
113.SCURELLE	138.VERMIGLIO
114.SEGONZANO	139.VIGO DI FASSA
115.SELLA GIUDICARIE	140.VILLA LAGARINA

141.VOLANO

143.ZIANO DI Fiemme

142.ZAMBANA

COMUNITÀ DI VALLE

1. COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
2. COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME
3. MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI
4. COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
5. COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG
6. COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE
7. COMUNITÀ ALTO GARDA E LEDRO
8. COMUNITÀ VALLE DEI LAGHI
9. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
10. COMUNITÀ DEL PRIMIERO
11. COMUNITA' DELLA VALLE DI NON (conv. 28.8.17)
12. COMUN GENERAL DE FASCIA (conv. 28.8.17)

ELENCO DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ DI VALLE NON CONVENZIONATI AL 31 DICEMBRE 2017

COMUNI

1.	ALTAVALLE	19.	MADRUZZO
2.	ALTOPIANO DELLA VIGOLANA	20.	MAZZIN
3.	AMBLAR-DON	21.	NOMI
4.	ANDALO	22.	PIEVE DI BONO PREZZO
5.	BIENO	23.	PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA
6.	BONDONE	24.	ROMALLO
7.	BORGIO CHIESE	25.	SAGRON MIS
8.	BORGIO LARES	26.	SAMONE
9.	BRESIMO	27.	SAN LORENZO DORSINO
10.	CAGNO'	28.	TELVE DI SOPRA
11.	CANAZEI	29.	TON
12.	CASTEL IVANO	30.	TORCEGNO
13.	CASTELFONDO	31.	TRE VILLE
14.	CAVIZZANA	32.	VALLARSA
15.	CIS	33.	VIGNOLA FALESINA
16.	CONTA'	34.	VILLE D'ANAUNIA
17.	FIEROZZO		
18.	FRASSILONGO		

COMUNITÀ DI VALLE

1. COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA (conv. 25.3.2018)
2. COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE (conv. 9.2.2018)
3. COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Elenco dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome

- Regione ABRUZZO

Fabrizio DI CARLO (Coordinatore nazionale)

Via M. Iacobucci 4,

67100 L'AQUILA AQ

Tel. 0862 644749 – 800238180 - Fax 0862 23194

info@difensorecivicoabruzzo.it

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

- Regione BASILICATA

Antonia FIORDELISI

Via Vincenzo Verrastro 6

85100 POTENZA PZ

Tel. 0971 274564 0971 447500 - Fax 0971 447102

difensorecivico@pec.consiglio.basilicata.it

difensorecivico@regione.basilicata.it

- Regione CAMPANIA

in attesa di nomina

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI NA

Tel. 081 7783119 - 809 - Fax 081 7783837

difensore.civico@consiglio.regione.campania.it

- Regione EMILIA ROMAGNA

Gianluca GARDINI

V.le Aldo Moro, 50

40127 BOLOGNA BO

Tel. 051 5276382 – 800515505 - Fax 051 5276383

difensorecivico@regione.emilia-romagna.it

difensorecivico@postacert.regione.emilia-romagna.it

- Regione LAZIO

Alessandro LICHERI

Via della Pisana, 1301

00163 ROMA RM

Tel. 06 65932014 – 800866155 - Fax 06 65932015

difensore.civico@regione.lazio.it

difensorecivico@cert.consreglazio.it

- Regione LIGURIA

Francesco LALLA

Viale Brigate Partigiane, 2

16121 GENOVA GE

Tel. 010 5484432 - Fax 010 5484593

difensore.civico@regione.liguria.it

- Regione LOMBARDIA

Carlo LIO

Via Fabio Filzi, 22

Palazzo Pirelli

20124 MILANO

Tel. 02 67482465/467 - Fax 02 67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

- Regione MARCHE

Andrea NOBILI

Piazza Cavour, 23

60121 ANCONA AN

Tel. 071 2298483 - Fax 071 2298264

ombudsman@regione.marche.it

- Regione MOLISE

Leontina LANCIANO

Via Genova, 11

86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 424772

garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it

- Regione PIEMONTE

Augusto FIERRO

Via S. Francesco D'Assisi , 35

10121 TORINO TO

Tel. 011 5757387-9 - Fax: 011 5757386

difensore.civico@cr.piemonte.it

difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

- Regione SARDEGNA

Felicetto CONTU

Via Roma, 25

09125 CAGLIARI CA

Tel. e fax 070 673003 – 800060160

difensorecivico@consregsardegna.it

- Regione TOSCANA

Sandro VANNINI

Via Cavour, 18

50129 FIRENZE FI

Tel. 055 2387800-800018488 (solo dalla Toscana e dai cellulari) -Fax 055 2387655

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

- Regione VALLE D'AOSTA

Enrico FORMENTO DOJOT

Via Festaz, 52

11100 AOSTA AO

Tel. 0165 526081 – 526082 - Fax 0165 526085

difensore.civico@consiglio.vda.it

difensore.civico@legalmail.it

- Regione VENETO

Mirella GALLINARO

Via Brenta Vecchia, 8

30172 MESTRE VE

Tel. 041 2383411/4200-201 – 800294000 - Fax 041 5042372

garantedirittipersonadifesacivica@consiglioveneto.it

garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it

- Provincia autonoma di BOLZANO

Gabriele MORANDELL

Via Cavour, 23

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471 301155 - Fax 0471 981229

posta@difesacivica.bz.it

- Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO

Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2

38122 TRENTO TN

Tel. 0461 213201 – 800851026 - Fax 0461 213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it

Elenco dei Garanti dei minori delle Regioni e delle Province autonome

- Regione BASILICATA

Vincenzo GIULIANO

Via Vincenzo Verrastro, 6

85100 POTENZA

Tel. 0971.447261/447079 - Fax 0971.447305

garanteinfanziaeadolescenza@regione.basilicata.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consiglio.basilicata.it

- Regione CALABRIA

Antonio MARZIALE

Via Cardinale Portanova

89100 REGGIO CALABRIA

Tel. 0965 880 589-614

garanteinfanziaeadolescenza@consrc.it

garanteinfanziaeadolescenza@pec.consrc.it

- Regione CAMPANIA

Cesare ROMANO

Centro Direzionale Isola, F/8

80143 NAPOLI

Tel. 081 7783843 – Segret. 081 7783503 - 081 7783861-34

garanteinfanzia@consiglio.regione.campania.it

- Regione EMILIA ROMAGNA

Clede Maria GARAVINI

Viale Aldo Moro, 50

40127 BOLOGNA

Tel. 051 5275713 - 051 5275317 - Fax 051 5275461

garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it

- Regione FRIULI VENEZIA GIULIA

Fabia MELLINA BARES

Piazza Oberdan, 6

34133 TRIESTE

Tel. 040.3773263 - Fax 040.3773890

cr.organi.garanzia@regione.fvg.it

- Regione LAZIO

Jacopo MARZETTI

Via della Pisana, 1301

00163 Roma

Tel. 06 65937335 – 06 65937309

garante infanzia@regione.lazio.it

infanziaeadolescenza@cert.conreglazio.it

- Regione LIGURIA

Francesco LALLA

Via delle Brigate Partigiane, 2

16121 GENOVA

Tel. 010 5484223 - 010 5485064 - Fax 010 582626

garante.infanzia@regione.liguria.it

- Regione LOMBARDIA

Massimo PAGANI

Via F. Filzi, 22

20124 Milano

Tel. 02 67486290

garanteinfanziaeadolescenza@consiglio.regione.lombardia.it

- Regione MARCHE

Andrea NOBILI

Piazza Cavour, 23

60122 ANCONA

Tel. 071 229 84 83 - Fax 071 229 82 64

diritti@assemblea.marche.it

assemblea.marche.garantediritti@emarche.it

- Regione MOLISE

Leontina LANCIANO

Via Genova, 11

86100 CAMPOBASSO

Tel. 0874 424772

garanteregionaledeidiritti@regione.molise.it

- Regione PIEMONTE

Rita TURINO

Via San Francesco d'Assisi, 35

10121 TORINO

Tel. 0115757303

garante.infanzia@cr.piemonte.it

- Regione PUGLIA

Ludovico ABBATICCHIO

Viale Unità d'Italia, 24/c

70124 BARI

Tel. 080 5405727 - Fax 080 5405748

garanteminori@consiglio.puglia.it

- Regione SARDEGNA

[Grazia Maria DE MATTEIS](#)

Via Roma, 125

09123 Cagliari

Tel. 070 6014307-327

garanteinfanzia@consregsardegna.it

garanteinfanzia@pec.crsardegna.it

- Regione SICILIA

Luigi BORDONARO

ufficio in corso di assegnazione

- Regione UMBRIA

Maria Pia SERLUPINI

Via Mazzini, 21

06121 PERUGIA

Tel. 075 5721108

garanteminori@regione.umbria.it

- Regione VENETO

Mirella GALLINARO

Via Brenta Vecchia, 8

30172 MESTRE

Tel. 041 2383422 - 404 – Fax 041 2795928

garantedirittipersonaminori@consiglioveneto.it

- Provincia autonoma di BOLZANO

Paula Maria LADSTÄTTER

Via Cavour, 23/c

39100 BOLZANO

Tel. 0471 970615 - Fax 0471 327620

info@garanteinfanzia-adolescenza-bz.org

- Provincia autonoma di TRENTO

Daniela LONGO

Palazzo della Regione - via Gazzoletti, 2

38122 TRENTO

Tel. 0461 213201 – 800851026 - Fax 0461 213206

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

difensore.civico@pec.consiglio.provincia.tn.it